Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1908 — **ROMA — Sabato, 25 luglio** — **Numero 173.**

DIREZIONE | **Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi** | **AMMINISTRAZIONE**
in Via Larga nel Palazzo Baleani | | *in Via Larga nel Palazzo Baleani*

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione, anno L. **32**; semestre L. **17**; trimestre L. **9**
» a domicilio e nel Regno » » **36**; » » **19**; » » **10**
Per gli Stati dell'Unione postale » » **80**; » » **41**; » » **22**
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . . L. **0.25** { per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » **0.30** {

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.

Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. ***10*** *— nel Regno cent.* ***15*** *— arretrato in Roma cent* ***20*** *— nel Regno cent.* ***30*** *— all'Estero cent.* ***35***
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

Leggi e decreti: Leggi *nn. 442, 418 e 421 concernenti: Disposizioni sulle sovrimposte provinciali e comunali nei compartimenti catastali napoletano, siciliano e sardo e sui crediti delle Provincie verso i Comuni per contributi nelle spese obbligatorie per legge — Provvedimenti per le pensioni e per il trattamento del personale delle ferrovie dello Stato — Per i chiostri monumentali di San Vitale e di Santa Maria in Porto in Ravenna* — R. decreto *n. 431 che sostituisce l'annesso ordinamento della R. accademia navale* — **Ministeri dell'interno e della guerra**: *Disposizioni nei personali dipendenti* — **Ministero del tesoro** - Direzione generale del Debito pubblico: *Accreditamento di notaro — Rettifiche d'intestazione* — Direzione generale del tesoro: *Prezzo del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali di importazione* — **Ministero d'agricoltura, industria e commercio** - Ispettorato generale delle industrie e del commercio: *Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno.*

PARTE NON UFFICIALE

Diario estero — Notizie varie — Telegrammi dell'*Agenzia Stefani* — **Bollettino meteorico — Inserzioni.**

Parte Ufficiale

LEGGI E DECRETI

Il numero 442 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Governo del Re, nel concedere alle provincie dei compartimenti catastali napoletano, siciliano e sardo, l'autorizzazione all'eccedenza di sovrimposta, nei casi e modi previsti dall'art. 303 della legge comunale e provinciale, testo unico 21 maggio 1908, n. 269, potrà consentire alle provincie stesse di sorpassare i limiti stabiliti dagli articoli 82 della legge 25 giugno 1906, n. 255, e 1 della legge 15 luglio 1906, n. 383, sino a centesimi 10 per ogni lira d'imposta principale erariale sui terreni e fabbricati, quante volte la maggiore sovrimposta occorra per far fronte a spese strettamente obbligatorie per legge o per contratti approvati anteriormente alla promulgazione delle leggi suddette.

Art. 2.

La commisurazione delle sovrimposte comunali e provinciali autorizzate a norma di legge nei compartimenti napoletano, siciliano e sardo, sarà fatta ogni anno in proporzione delle somme d'imposta principale erariale inscritta:

a) pei terreni, nei ruoli dell'anno 1906;
b) pei fabbricati, nei ruoli dell'anno precedente a quello al quale si riferisce la sovrimposta.

La ripartizione delle sovrimposte fra terreni e fabbricati sarà fatta:

a) pei terreni, in base al contingente dell'imposta erariale in principale risultante dai ruoli dell'anno 1906;
b) pei fabbricati, in base al contingente della imposta in principale risultante dall'applicazione della quota del 12.50 per cento agli imponibili effettivi dell'anno al quale si riferisce l'imposta.

Nulla è innovato agli articoli 66 e 69 della legge per la Basilicata 31 marzo 1904, n. 140, e 3 della legge per la Calabria 14 luglio 1907, n. 538.

Art. 3.

Il concorso governativo previsto nell'art. 5 della legge 24 marzo 1907, n. 116, sarà corrisposto ai Comuni del Mezzogiorno continentale, della Sicilia e della Sardegna anche per gli anni 1909 e 1910, limitatamente alla metà del suo ammontare, da accertarsi e da liquidarsi con le norme stabilite negli articoli 5 e 6 della succitata legge.

Per i comuni delle Calabrie e della Basilicata sarà inoltre osservato il disposto dell'art. 6 della legge 14 luglio 1907, n. 538.

Art. 4.

I Comuni di tutte le Provincie del Regno, i quali entro l'anno 1908 non potranno estinguere i loro debiti liquidi ed esigibili verso le Provincie pel servizio degli esposti o per contributi afferenti ad altri servizi obbligatorî per legge, maturatisi a tutto il 1907, rilasceranno, con decorrenza dal 1° gennaio 1909, delegazioni sulla sovrimposta, o, in caso d'insufficienza di questa, sul dazio consumo comunale, o sugli altri tributi locali, per la graduale estinzione dei debiti stessi.

Per quei Comuni che rifiuteranno, o in qualsiasi modo ritarderanno, il rilascio delle delegazioni, provvederà di ufficio la Giunta provinciale amministrativa.

A cura delle prefetture sarà comunicato ogni anno alle intendenze di finanza l'importo delle delegazioni sulla sovrimposta.

Le delegazioni sono esenti da qualunque tassa di bollo.

Art. 5.

Il numero delle delegazioni annuali in cui deve essere ripartito il debito, sarà stabilito di concerto fra i Comuni e la Provincia. In caso di dissenso, deciderà la Giunta provinciale amministrativa.

Ai provvedimenti della Giunta provinciale amministrativa, contemplati nel presente e nel precedente articolo, è ammesso ricorso entro trenta giorni, da parte della Provincia, dei Comuni, dei contribuenti, alla V sezione del Consiglio di Stato.

Art. 6.

Alla riscossione delle annualità garantite con delegazioni sulla sovrimposta o sul dazio consumo o sulle tasse locali, sono estesi i privilegi e le norme stabilite dalle leggi sulla riscossione delle imposte dirette, testo unico approvato con decreto Reale 29 giugno 1902, n. 281.

Le Provincie potranno agire sulle cauzioni degli esattori o degli appaltatori dei dazi di consumo inadempienti al versamento.

Le multe per ritardato versamento sono devolute a favore delle amministrazioni provinciali.

Le disposizioni di questo articolo sono applicabili anche agli esattori comunali o consorziali ed agli appaltatori dei dazi consumo nominati anteriormente alla promulgazione della presente legge.

Art. 7.

I contributi per i servizi obbligatorî contemplati all'art. 4, relativi agli anni 1908 e seguenti, saranno versati dai Comuni alla Cassa provinciale entro quattro mesi dalla comunicazione delle quote risultanti dai riparti resi esecutorî a norma di legge.

Trascorso tale termine, senza che siasi effettuato il pagamento, su domanda dell'Amministrazione provinciale, e sentito il Comune, sarà provveduto a senso degli articoli 4, 5 e 6 della presente legge.

Art. 8.

Il Governo del Re, sentito il Consiglio di Stato, è autorizzato a coordinare in testo unico tutte le disposizioni legislative sulle sovrimposte comunali o provinciali.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Racconigi, addì 9 luglio 1908.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
LACAVA.
CARCANO.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

Il numero 418 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La Cassa pensioni, il Consorzio di mutuo soccorso e l'Istituto di previdenza, di cui alla legge 24 marzo 1907, n. 132, cessano di esistere con il 31 dicembre 1908, ed il servizio attualmente di loro competenza delle pensioni e dei sussidi già liquidati, nonchè delle pensioni e dei sussidi da liquidare in avvenire, viene assunto dal 1° gennaio 1909 da una apposita gestione dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

Le pensioni ed i sussidi a partire dal 1° gennaio 1909 per tutti gli agenti stabili ed in prova dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e loro famiglie, saranno liquidati in base alle norme dello statuto della Cassa pensioni, approvato con R. decreto 23 maggio 1907, n. 290, e della presente legge.

Alle pensioni degli agenti che nel giorno in cui entra in vigore la presente legge si trovano ascritti al Consorzio di mutuo soccorso od alla seconda sezione dell'Istituto di previdenza, e che all'atto del collocamento a riposo facciano ancora parte del personale a paga giornaliera, continuerà ad applicarsi l'ultimo capoverso dell'art. 58 della legge 7 luglio 1907, n. 429.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato dal 1° gennaio 1909, oltre al pagamento delle indennità per gli infortuni sul lavoro che a termine di legge sono già a suo carico, provvede pure direttamente alla loro liquidazione.

Art. 2.

Alla gestione delle entrate e delle spese relative al servizio delle pensioni e dei sussidi corrispondono appositi capitoli nel bilancio ferroviario.

I residui attivi sono versati alla Cassa dei depositi e prestiti ed investiti in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, od in altri modi stabiliti da apposite leggi.

Art. 3.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per il servizio delle pensioni e dei sussidi dispone delle seguenti entrate:

a) delle ritenute ordinarie sugli stipendi, assegni e competenze accessorie degli agenti;

b) delle ritenute straordinarie in occasione di assunzione in servizio in prova o stabile, o di aumento di stipendio degli agenti;

c) dei contributi dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato;

d) del 2 per cento dei prodotti lordi del traffico delle ferrovie dello Stato;

e) degli introiti per gli aumenti di tasse previsti dall'art. 22 della legge 29 marzo 1900, n. 101, sui trasporti che saranno effettuati dopo il 31 dicembre 1908, sulla ferrovia Brescia-Iseo;

f) dell'importo delle multe inflitte in via disciplinare al personale;

g) degli interessi delle somme costituenti al 31 dicembre 1908, i patrimoni dell'attuale Cassa pensioni, dell'attuale Consorzio di mutuo soccorso e dell'attuale Istituto di previdenza per il personale delle ferrovie dello Stato;

h) degli interessi delle somme raccolte presso la Cassa dei depositi e prestiti, a norma dell'art. 23 della legge 29 marzo 1900, n. 101, per i proventi di cui è cenno nell'art. 21 della legge stessa e per gli aumenti di tasse stabiliti dal successivo art. 22 limitatamente ai trasporti effettuati a tutto il 31 dicembre 1908;

i) degli interessi della somma che, a norma dell'art. 35 del capitolato d'esercizio della ex-Rete Adriatica, annesso al contratto approvato colla legge 27 aprile 1885, n. 3048, risulterà dovuta dalla Società per le strade ferrate meridionali per colmare l'insufficienza dei versamenti fatti anteriormente al 1° luglio 1885 nelle Casse pensioni e di soccorso per la Rete di sua proprietà;

l) degli interessi delle somme che in applicazione dell'art. 35 dei capitolati d'esercizio delle ex-Reti Adriatica e Mediterranea e dell'art. 31 del capitolato di esercizio della ex-Rete sicula, annessi ai contratti approvati colla suindicata legge 27 aprile 1885, risultassero dovute dalle Società già esercenti le dette Reti per i disavanzi verificatisi dopo il 30 giugno 1885 nelle Casse pensioni e di soccorso per le ex-Reti medesime;

m) degli interessi delle somme accumulate ed investite coi residui attivi di cui nel precedente articolo 2.

I valori di cui alle lettere *g), h*), *i*), *l*), *m*), formano un fondo di dotazione pel servizio delle pensioni e dei sussidi per il personale delle ferrovie dello Stato, sono custoditi e gestiti gratuitamente dalla Cassa dei depositi e prestiti e gli effetti pubblici che li costituiscono sono esenti dalla tassa di custodia stabilita dall'art 12 della legge 17 maggio 1863, n. 1270, modificato dall'art. 8 della legge 6 luglio 1897, n. 252.

Art. 4.

Le ritenute ordinarie e quella straordinaria in occasione di aumento di stipendio degli agenti si effettuano nella misura e colle norme previste nello statuto di cui all'art. 1 della presente legge.

La ritenuta straordinaria in occasione di assunzione in servizio è stabilita nella misura del decimo dello stipendio annuo di cui gli agenti sono provvisti all'atto della nomina.

Per gli agenti che all'atto dell'assunzione in servizio hanno compiuto l'età di 30 anni, il detto decimo è aumentato di tanti centesimi dello stipendio quanti sono gli anni compiuti al di là del trentesimo.

Il contributo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è:

per l'anno 1909 dell'8 per cento;

per l'anno 1910 dell'8.50 per cento;

dal 1° gennaio 1911 in poi del 9 per cento degli stipendi, assegni e competenze accessorie sottoposti alla ritenuta ordinaria, oltre ad una somma eguale all'ammontare delle ritenute straordinarie.

Art. 5.

Quando l'agente cessi dal servizio per causa d'infortunio sul lavoro prima che abbia compiuto 25 anni di servizio utile per la pensione ed esso o la famiglia abbiano diritto a conseguire un'indennità per inabilità permanente assoluta o parziale o per morte, a norma della legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, il supplemento eccezionale della pensione, ossia la differenza fra la pensione eccezionale liquidabile a norma dello statuto di Cassa pensioni e quella corrispondente alle ritenute versate, è assegnato soltanto per la parte eventualmente eccedente la rendita vitalizia costituita con la detta indennità.

Analoga riduzione sul supplemento eccezionale di pensione sarà praticata anche per le somme che l'agente o la famiglia ottengano dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato al risarcimento di danni per lesioni personali, in base alle disposizioni del Codice civile.

All'agente che ha conseguito a causa d'infortunio sul lavoro diritto ad una indennità per inabilità permanente parziale, tale indennità non è corrisposta finchè sia mantenuto in servizio senza riduzione di salario.

All'atto della cessazione dal servizio col pagamento della detta indennità sono corrisposti anche i relativi interessi composti in ragione del 3.50 per cento all'anno.

È abrogata la disposizione contenuta nella seconda parte dell'art. 17 della legge 29 marzo 1900, n. 101.

La liquidazione dell'indennità per gli infortuni sul lavoro viene fatta dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in base alle disposizioni contenute nella legge succitata 31 gennaio 1904, n. 51, e suo regolamento, ferma restando la giurisdizione e procedura ordinaria per gli eventuali ricorsi.

Art. 6.

Gli agenti a paga giornaliera sono considerati, a par-

tire dal 1° gennaio 1909, agli effetti delle ritenute ordinarie e straordinarie e dei contributi dell'Amministrazione, nonchè della liquidazione della pensione o del sussidio e dei riscatti, come se fossero provvisti di uno stipendio pari alla loro paga moltiplicata per 360.

Art. 7.

Il Consiglio d'amministrazione delle ferrovie dello Stato liquida le pensioni ed i sussidi.

Gli accertamenti sanitari per l'esonero dal servizio a causa di inabilità sono eseguiti da un ispettore sanitario in concorso di altro medico dell'Amministrazione ferroviaria.

Il Consiglio d'amministrazione può, sulla domanda dell'agente corredato di certificato medico, far nuovamente accertare l'inabilità a mezzo di un collegio di 3 medici, fra cui il capo del servizio sanitario od un suo delegato, ed in questo caso l'agente ha facoltà di farsi assistere da un medico di sua fiducia. Il Consiglio d'amministrazione non può respingere la domanda per la visita di revisione che con deliberazione motivata presa a maggioranza di almeno due terzi di votanti.

Contro le deliberazioni del Consiglio di amministrazione riguardanti il diritto alle pensioni ed ai sussidi e la determinazione del loro ammontare è ammesso entro il termine di 90 giorni dalla comunicazione da farsi in conformità dell'art. 127 del regolamento approvato con R. decreto 5 settembre 1895, n. 603, per l'esecuzione della legge sulle pensioni civili e militari, il ricorso, da parte degli interessati, alla Corte dei conti, che giudica definitivamente.

Art. 8.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato con le stesse norme dei vigenti statuti del Consorzio di mutuo soccorso e dell'Istituto di previdenza, e delle disposizioni sul servizio sanitario, provvede, a favore degli agenti e rispettive famiglie appartenenti alle categorie che già ne usufruiscono, alla cura medico-chirurgica ed alle altre prestazioni relative al servizio sanitario previste dagli statuti predetti.

Durante le assenze per malattia, gli agenti a paga giornaliera ricevono l'intera paga, anzichè il sussidio dei due terzi di essa, colle norme e restrizioni stabilite negli statuti del Consorzio di mutuo soccorso e del nuovo istituto di previdenza.

Nel caso di inabilità temporanea dipendente da infortunio sul lavoro l'indennità stabilita per legge è integrata dopo i primi tre giorni con l'eventuale differenza fra la paga normale ed il trattamento di legge.

È fatta facoltà all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato di estendere la disposizione di cui nei due precedenti capoversi agli agenti avventizi colpiti da febbri miasmatiche o da infortunio sul lavoro.

Art. 9.

L'agente ha facoltà di eseguire in ogni tempo, agli effetti previsti nello statuto, di cui all'art. 1 della presente legge, il riscatto degli anni impiegati nei servizi contemplati nello statuto medesimo in base ad uno stipendio o paga anche inferiore a quelli di cui era provvisto alla data in cui fu sottoposto alle ritenute per il trattamento di quiescenza purchè non inferiori alle L. 1000 annue.

Art. 10.

La spesa annua per pensioni dipendenti dai normali collocamenti a riposo non chiesti dagli agenti senza che concorra la constatata loro inabilità, è, anno per anno, stabilita dalla legge del bilancio.

Art. 11.

La disposizione di cui all'art. 1° della presente legge è estesa agli agenti inscritti alla Cassa pensioni ed al Consorzio di mutuo soccorso, ovvero all'Istituto di previdenza per il personale delle ferrovie dello Stato che, a norma dell'art. 7 della Convenzione per il riscatto delle strade ferrate Meridionali, approvata con la legge 15 luglio 1906, n. 324, sono rimasti definitivamente in servizio della Società per le strade ferrate Meridionali. A tale effetto gli agenti e la Società verseranno all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato rispettivamente le ritenute ed i contributi nella misura prevista dalla presente legge.

La stessa disposizione è estesa agli altri agenti inscritti ai predetti sodalizi, ma che ora non dipendono dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, i quali dovranno versare all'Amministrazione medesima le ritenute ed i contributi nella misura prevista dalla presente legge. Per quelli fra tali agenti che dipendevano dalle Società che esercitavano le ex-Reti Mediterranea e Sicula, il versamento delle ritenute e dei contributi sarà fatto in base allo stipendio ed alla paga da essi percepita alla data del passaggio della rete allo Stato e sui successivi aumenti, però non oltre il limite stabilito dalle tabelle organiche del personale delle ferrovie dello Stato, e ciò fino al raggiungimento dei limiti prescritti per il diritto al conseguimento della pensione, allo spirare dei quali sarà liquidata la pensione.

Agli agenti contemplati nel presente articolo inscritti al Consorzio di mutuo soccorso ed alla seconda sezione dell'Istituto di previdenza, è corrisposto, a carico del servizio delle pensioni e dei sussidi, il sussidio di malattia con le norme previste dagli statuti del Consorzio e dell'Istituto predetti.

Agli agenti medesimi saranno inoltre applicate le disposizioni contenute nel primo comma dell'art. 8 della presente legge.

Art. 12.

Per gli agenti stabili ed in prova, inscritti al Consorzio di mutuo soccorso ed alla seconda sezione dell'Istituto di previdenza, le norme di liquidazione della pensione, secondo la presente legge, sono applicate, nei

riguardi del periodo di compartecipazione ai suddetti sodalizi, cioè per il periodo anteriore al 1° gennaio 1909, considerando soltanto l'ammontare degli stipendi o delle paghe giornaliere ragguagliate ad anno, percepiti durante lo stesso periodo.

Il ragguaglio ad anno delle paghe giornaliere è fatto in base a 360 giorni.

Per quelli iscritti alla seconda sezione del nuovo Istituto di previdenza sono considerati altresì i dodicesimi sugli aumenti delle paghe percepite durante il detto periodo.

Art. 13.

Per il trattamento alle famiglie degli agenti compartecipanti alla Cassa pensioni, al Consorzio di mutuo soccorso ed all'Istituto di previdenza, esonerati dal servizio o morti antecedentemente al 1° gennaio 1909 continuano ad applicarsi le norme dei rispettivi statuti approvati con i RR. decreti 23 maggio 1907, nn. 290 e 289.

Per le donne iscritte al Consorzio di mutuo soccorso e famiglie sono mantenute le disposizioni dello statuto del Consorzio stesso che le riguardano per quanto concerne le ritenute ed il trattamento in caso di esonero o di morte.

Le liquidazioni di cui al presente articolo sono deliberate dal Consiglio d'amministrazione e per gli eventuali reclami è applicabile la disposizione contenuta nell'ultimo comma dell'art. 7.

Art. 14.

Le condizioni richieste dallo statuto di cui nell'art. 1 della presente legge per il conseguimento del diritto alla pensione da parte delle vedove e dei figli minorenni, non si applicano ai matrimoni contratti antecedentemente al 1° luglio 1905 da agenti inscritti al 31 cembre 1908 al Consorzio di mutuo soccorso ed antecedentemente al 1° gennaio 1909 da agenti inscritti al 31 dicembre 1908 all'Istituto di previdenza.

Art. 15.

Per gli agenti provenienti dai ruoli organici dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici e del Regio Ispettorato generale delle strade ferrate rimangono ferme le disposizioni dell'art. 7 della legge 12 luglio 1906, n. 332.

A favore degli agenti provenienti dal ruolo transitorio del personale aggiunto del R. ispettorato generale, i quali esercitarono la facoltà di cui nel 4° capoverso dell'art. 7 della citata legge, l'indennità a carico del tesoro, di cui nel 6° capoverso dell'articolo medesimo, è considerata come versata agli effetti del riscatto di anni di servizio presso il R. ispettorato generale, con le norme dello statuto della Cassa pensioni e dell'art. 9 della presente legge.

A favore degli agenti medesimi, i quali alla data della loro inscrizione al nuovo Istituto di previdenza avevano compiuto l'età di 30 anni, la ritenuta straordinaria per tassa di entratura è ridotta al solo decimo dello stipendio di cui erano provvisti alla data medesima. La maggior somma eventualmente versata per tassa di entratura sarà computata pel riscatto suddetto.

Agli agenti provenienti dal ruolo transitorio del personale aggiunto del R. ispettorato generale, i quali non esercitarono la facoltà di cui sopra, può essere esteso il trattamento di pensione previsto nell'art. 1 della presente legge, sempre quando entro il 30 giugno 1909 ne facciano domanda. In questo caso la indennità a carico dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, di cui nel 6° capoverso del predetto art. 7 di legge, sarà computata per il periodo fino al 31 dicembre 1908.

Anche a favore di quelli fra gli agenti medesimi che avanzeranno la detta domanda, è limitata, nel caso di cui sopra, al solo decimo dello stipendio di cui sono provvisti al 1° gennaio 1909 la ritenuta straordinaria per tassa di entratura, ed è considerata, come versata agli stessi effetti indicati nel 2° comma del presente articolo, la indennità a carico del tesoro e dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato di cui nel 6° capoverso del predetto art. 7 di legge.

L'effettivo pagamento nei casi suddetti tanto dell'indennità a carico del tesoro, quanto dell'indennità a carico dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è fatta in dieci rate annue eguali, a cominciare dal 1° luglio 1909.

Art. 16.

Gli agenti della Società che esercitava la ferrovia Sicula Occidentale, passati all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in conformità dell'art. 2 della legge 14 luglio 1907, n. 494, ove ne facciano domanda entro il 30 giugno 1909, si considerano per il periodo dal 1° agosto 1907, data del suddetto passaggio, al 31 dicembre 1908, come se fossero stati inscritti all'Istituto di previdenza per il personale delle ferrovie dello Stato.

Gli agenti predetti e l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato debbono perciò versare per il suindicato periodo le ritenute ordinarie e straordinarie nella misura prevista nello statuto del suddetto Istituto.

Per gli agenti che alla suindicata data 1° agosto 1907 avevano compiuto l'età di 30 anni, la ritenuta straordinaria per tassa d'entratura è limitata al solo decimo dello stipendio o della paga ragguagliata ad anno di cui erano provvisti alla data medesima.

Gli agenti medesimi hanno facoltà di riscattare, a termini dell'art. 9 della presente legge, il tempo impiegato in servizio della Società che esercitava la suddetta ferrovia.

Art. 17.

Per gli agenti già in servizio presso la Società ve-

nota e passati alla dipendenza dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in conformità della legge 28 giugno 1906, n. 261, i quali alla data della loro inscrizione al nuovo Istituto di previdenza, a norma dell'articolo 4 della legge stessa avevano compiuto l'età di 30 anni, la ritenuta straordinaria versata per tassa d'entratura è ridotta al solo decimo dello stipendio o della paga annua di cui erano provvisti alla data medesima.

Il riscatto già eseguito colle somme versate dalla Società Veneta, del tempo impiegato dai detti agenti in servizio delle ferrovie esercitate dalla Società medesima, sarà nuovamente calcolato con l'applicazione delle norme dello statuto della Cassa pensioni e dell'art. 9 della presente legge, computando, agli effetti di tale riscatto, anche l'eventuale somma da rimborsare a ciascun agente in dipendenza della riduzione della tassa d'entratura a norma della prima parte del presente articolo.

Art. 18.

Gli aumenti di tassa stabiliti dall'art. 22 della legge 29 marzo 1900, n. 101, sono estesi ai trasporti su tutte le ferrovie esercitate dallo Stato e provvisoriamente riuniti ai prodotti ferroviari, fino a che con apposita riforma delle tariffe da effettuarsi contemporaneamente a quella prescritta dall'art. 38 della legge 7 luglio 1907, n. 429, non siano stati compresi nei relativi prezzi.

Per la linea Brescia-Iseo gli aumenti di tasse continuano ad essere applicati colle disposizioni di legge in vigore, ed il loro importo è versato all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, agli effetti dell'art. 3 della presente legge.

Art. 19.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato provvede direttamente alla liquidazione di tutte le pendenze relative alle gestioni degli attuali cessanti Comitati di Cassa pensioni, Cassa soccorso ed Istituto di previdenza, applicando le norme fissate nei rispettivi statuti, salvo il disposto dell'art. 7 della presente legge, cui si intendono soggette, anche per l'eventuale ricorso, le liquidazioni di pensioni o sussidi relative a dette gestioni.

Rimangono peraltro di competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria le controversie litigiose che in materia fossero già state iniziate avanti il 1° gennaio 1909.

Art. 20.

Con deliberazione del Consiglio d'amministrazione, su proposta del direttore generale e coll'approvazione del ministro dei lavori pubblici, di concerto rispettivamente con quello di agricoltura, industria e commercio e del tesoro, sono aggregati all'Ispettorato centrale dell'Amministrazione ferroviaria un funzionario per ognuno dei detti due Ministeri, per dar pareri sulle questioni tecniche attinenti all'applicazione della legge sugli infortuni sul lavoro ed all'art. 10 della presente legge.

Art. 21.

Con decreto Reale, udito il Consiglio d'amministrazione delle ferrovie dello Stato ed il Consiglio di Stato, sarà provveduto al coordinamento delle disposizioni della presente legge con quelle non abrogate o modificate dei vigenti statuti della Cassa pensioni, del Consorzio di mutuo soccorso e dell'Istituto di previdenza, approvati con RR. decreti 23 maggio 1907, nn. 290 e 289 ed alla loro pubblicazione in unico testo. Nello stesso modo sarà provveduto all'approvazione delle riforme e modificazioni dipendenti dalla presente legge, che dovranno essere apportate nel regolamento del personale delle ferrovie dello Stato approvato con R. decreto 22 luglio 1906, n. 417.

Art. 22.

A parziale deroga dell'art. 53 della legge 7 luglio 1907, n. 429, le norme riguardanti il trattamento del personale delle ferrovie dello Stato, approvate con decreto Reale 22 luglio 1906, n. 417, non potranno essere modificate se non con legge speciale qualora dalle modificazioni derivi una maggiore spesa.

È abrogato il terzo comma dell'art. 81 della succitata legge 7 luglio 1907, n. 429.

Art. 23.

Col 1° gennaio 1909 alla tabella graduatoria organica ed ai quadri di classificazione del personale delle ferrovie dello Stato approvati con R. decreto 22 luglio 1906, n. 417, sono apportate le variazioni ed aggiunte risultanti dalla tabella e dal quadro di classificazione annessi alla presente legge allegati *A* e *B*.

Gli agenti che hanno lo stipendio eguale al nuovo minimo della loro qualifica e quelli che l'ottengono coll'andata in vigore delle variazioni suddette passeranno normalmente allo stipendio successivo, alla data in cui vi avrebbero diritto con l'applicazione dei quadri di classificazione approvati con R. decreto 22 luglio 1906, n. 417, sulla base dello stipendio di cui sono provvisti e della relativa decorrenza.

Le scrivane avventizie in funzioni continuative, che al 1° gennaio 1909 abbiano compiuto un servizio ininterrotto di anni quattro, saranno nominate stabili; quelle con servizio minore di anni quattro passeranno in prova. La relativa posizione nel quadro di classificazione sarà determinata per le scrivane stabili dal Consiglio d'amministrazione e per quelle in prova dal direttore generale.

Art. 24.

Le disposizioni della presente legge verranno anche esse contemplate nel testo unico di cui l'art. 88 della legge 7 luglio 1907, n. 429.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Racconigi, addì 9 luglio 1908.

VITTORIO EMANUELE

BERTOLINI.
CARCANO.
COCCO-ORTU.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

Allegato **A.**

Modificazioni ed aggiunte alla tabella graduatoria organica del personale delle ferrovie dello Stato approvata con R. decreto 22 luglio 1906, n. 417.

Gradi	QUADRO I			QUADRO II			QUADRO III			QUADRO IV			Gradi
	Direzione generale — Servizi centrali Uffici delle Direzioni compartimentali Uffici distaccati — Magazzini			Sorveglianza e lavori			Depositi della trazione Officine del materiale mobile, dei depositi della trazione, del materiale fisso Squadre di rialzo Squadre ponti in ferro			Stazioni — Gestioni e treni			
	Qualifiche	Stipendio o paga		Qualifiche	Stipendio o paga		Qualifiche	Stipendio o paga		Qualifiche	Stipendio o paga		
		minimo	massimo		minimo	massimo		minimo	massimo		minimo	massimo	
7	Allievi ispettori (1)	2100	3000										
11	Applicati (2) Disegnatori	1500	3000	Assistenti dei lavori	1500	3000	Applicati (2)	1500	3000	Applicati (2)	1500	3000	11
12	Aiutanti applicati Aiutanti disegnatori	1200	2100				Aiutanti applicati	1200	2100	Aiutanti applicati	1200	2100	12
	Scrivane (3)	900	1800										

(1) Esclusivamente per i laureati.

(2) Gli agenti già ufficiali d'ordine del ruolo organico del R. Ispettorato per effetto del disposto dell'art. 8 del R. decreto del 22 ottobre 1885, n. 3460, potranno arrivare ad un massimo di L. 3600 raggiungibili con due aumenti di L. 300 da conferirsi al termine di ciascuno dei due sessenni susseguenti la decorrenza dello stipendio di L. 3000.

(3) Per quanto riguarda il diritto al conseguimento della pensione le scrivane saranno considerate come comprese nella tabella *A* annessa allo statuto di Cassa-pensione e per esse la riversibilità alla famiglia è limitata ai soli orfani minorenni.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:

Il ministro dei lavori pubblici
BERTOLINI.

Il ministro del tesoro
CARCANO.

Il ministro di agricoltura, industria e commercio
COCCO-ORTU.

Modificazioni ed aggiunte ai quadri delle classificazioni per il personale delle

N. del grado	QUALIFICHE	Classi di stipendio o paga od intervalli di tempo in anni, fra i numeri												
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Quadro I.													
7	Allievi ispettori (*a*)	2400	—	—	2700	(*b*) 3000	—	—	—	—	—	—	—	—
12	Scrivane	900	960	1020	—	1080	—	1200	—	—	1350	—	—	—
	Quadro II.													
11	Assistenti dei lavori (*a*)	1500	—	—	—	—	1650	—	1800	—	1950	—	2100	—
	Quadri I, III e IV.													
11	Applicati (*a*) Disegnatori (*a*)	1500	—	—	—	—	1650	—	1800	—	1950	—	2100	—
12	Aiutanti applicati (*a*) Aiutanti disegnatori (*a*)	1200	—	—	—	—	1350	—	—	—	1500	—	—	—

(*a*) Gli agenti che colla promozione ad una delle qualifiche contrassegnate con la lettera *a* ottengono o conservano lo stipendio l'applicazione dei quadri di classificazione approvati col Regio decreto 22 luglio 1906, n. 417, sulla base dello stipendio precedente

Il ministro dei lavori pubblici
BERTOLINI.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro del tesoro
CARCANO

Il numero 421 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È approvata la Convenzione unita alla presente legge, stipulata il giorno 4 dicembre 1907 fra i Ministeri della pubblica istruzione, della guerra e delle finanze, il comune di Ravenna e gli azionisti della Esposizione romagnola del 1904; in forza della quale Convenzione l'Amministrazione della guerra cede a quella dell'istruzione pubblica l'uso di due chiostri di San Vitale e di una casupola presso il Mausoleo di Galla Placidia, e retrocede al municipio di Ravenna l'uso del chiostro di Santa Maria in Porto.

Art. 2.

Il Ministero della pubblica istruzione è autorizzato a corrispondere al Ministero della guerra la somma di lire ottantamila, giusta quanto è stabilito nell'art. 7, ultimo capoverso, della Convenzione predetta.

Questa somma sarà prelevata dal fondo stanziato nel capitolo 92 del bilancio in corso.

Art. 3.

La somma di L. 80,000, di cui nell'articolo precedente, e l'altra di L. 18,000, che deve corrispondere il Comitato dell'Esposizione romagnola del 1904, giusta l'art. 7 della Convenzione predetta, saranno assegnate in aumento agli stanziamenti fatti al capitolo 71 del bilancio della guerra per l'esercizio 1907-908. A tal uopo le dette somme saranno versate in tesoreria con imputazione al capitolo 145 del bilancio dell'entrata, ed in base alla esibizione delle relative quietanze sarà, con decreto del ministro del tesoro, ordinata la maggiore assegnazione suindicata.

Art. 4.

Il provento della tassa d'ingresso per la visita al Museo nazionale di Ravenna e al Sepolcro di Galla Placidia, da applicarsi a norma della legge 27 maggio 1875, n. 2554, appena quei monumenti potranno essere aperti al pubblico, sarà devoluto, invece che alla conservazione dei monumenti della città (come disporrebbe l'articolo 5 della legge stessa) a profitto dei monumenti di tutte le regioni d'Italia, e ciò fino al raggiungimento delle L. 80,000 erogate dal Ministero dell'istruzione pubblica per effetto dell'art. 2.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

ferrovie dello Stato, approvati con Regio decreto 22 luglio 1906, n. [illegible]

fra gli aumenti normali risultanti dalle differenze
progressivi sottoindicati

13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1500	—	—	—	1650	—	—	—	1800	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2250	—	2400	—	—	—	2700	—	—	—	3000	—	—	—	—	—	—	—
2250	—	2400	—	—	—	2700	—	—	—	3000	—	—	—	—	—	—	—
1650	—	—	—	1800	—	—	—	1950	—	—	—	2100	—	—	—	—	—

minimo della qualifica, conseguiranno normalmente lo stipendio immediatamente superiore alla data in cui vi avrebbero diritto con alla promozione e della relativa decorrenza. — (*b*) Nomina ad ispettore.

Il ministro d'agricoltura, industria e commercio
COCCO-ORTU.

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 giugno 1908.

VITTORIO EMANUELE.

RAVA.
CASANA.
LACAVA.
CARCANO.

Visto, *Il guardasigilli*: ORLANDO.

Regnando Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
Re d'Italia

L'anno millenovecentosette e questo giorno 4 del mese di dicembre, in una sala della R. prefettura di Ravenna, si sono riuniti i signori:

1° Ferrari commendatore avvocato Adolfo, prefetto di Ravenna, in rappresentanza del Ministero della pubblica istruzione, giusta delega ricevuta da quel dicastero con telegramma 30 agosto 1906 (allegato sotto il n. 1);

2° Perizzi cavaliere Tebaldo, tenente colonnello sottodirettore del genio militare di Ravenna, rappresentante l'Amministrazione militare, in forza di delega ricevuta dal Ministero della guerra e per esso dal comando della divisione militare di Ravenna con nota 18 ottobre 1906, n. 3307 (allegato sotto il n. 2);

3° Gallina Ferdinando, sindaco di Ravenna, rappresentante il Municipio, come da deliberazione consigliare del 28 dicembre 1906 (allegato sotto il n. 3), debitamente resa esecutoria;

4° Conti commendatore ingegnere Romolo, che interviene in rappresentanza degli azionisti della Esposizione regionale romagnola del 1904;

5° Righini Orazio, ricevitore del registro di Ravenna, rappresentante il Ministero delle finanze, Direzione generale del demanio e delle tasse, come da nota in data 10 gennaio 1907, n. 397-150 della Intendenza di finanza (allegato n. 4), che per delegazione del Ministero delle finanze contenuta in nota 5 gennaio 1907, n. 143,233 gli dona facoltà di intervenire in questo atto: Per addivenire alla stipulazione del seguente contratto:

si premette

Che avendo il municipio di Ravenna e il Ministero della pubblica istruzione fatte vive istanze per ottenere rispettivamente la restituzione e la consegna dei chiostri artistici esistenti nella Caserma di Santa Maria in Porto e San Vitale, e di alcuni locali ad essi adiacenti, allo scopo di poter sistemare nei locali stessi musei ed archivi, di poter così serbare i chiostri suindicati esclusivamente allo studio ed alla ammirazione artistica, e, per parte del municipio di Ravenna, allo scopo sovrattutto di poter sfollare l'edificio comunale di Classe da troppi numerosi Istituti collocativi, per riacquistare il posto necessario a sistemarvi le scuole secondarie ed altre in progetto, l'Amministrazione militare, rappresentata dal comando di questa divisione militare, aderiva di buon grado a tali domande e poneva ogni studio per trovar modo di conciliare le esigenze dell'accasermamento delle truppe del presidio con queste domande, con gl'interessi dell'arte e dello studio;

Che corsero pertanto trattative fra l'onorevole Ministero della guerra rappresentato, come sopra è detto, e l'onorevole Ministero della pubblica istruzione, Direzione generale delle antichità e Belle arti, per la cessione da quello a questo degli accennati chiostri di S. Vitale [illegible] detto Ministero [illegible] retrocessione da [illegible] chiostro [illegible] Maria in Porto ed alcuni locali annessi;

Che essendo le parti riuscite a concordare le condizioni per

addivenire alle cessioni e retrocessioni dianzi accennate, l'onorevole Ministero della pubblica istruzione con dispaccio del 30 agosto 1906 incaricava questa prefettura di predisporre, d'accordo con gli enti e le autorità interessate, la bozza della relativa convenzione;

Che nel lodevole intento di agevolare la conclusione dei su citati accordi fra le dette autorità, i signori azionisti dell'Esposizione regionale romagnola, qui tenutasi nel 1904, animati da nobili sentimenti di patriottismo, si offersero di devolvere a beneficio del Comune l'avanzo della gestione economica della Esposizione stessa sborsando per conto di esso il prezzo di L. 18,000, pattuito come corrispettivo verso l'autorità militare per i lavori che questa, in seguito alla retrocessione del chiostro, dovrà eseguire allo scopo di isolare l'adiacente caserma, e procedere alla conseguente sistemazione dell'accasermamento delle truppe;

Che predisposti così gli elementi necessari per il contratto, la locale sottodirezione del genio militare per incarico ricevuto da questa Prefettura presentava uno schema di convenzione composto di numero dodici articoli con allegate tavole di disegni, il quale schema, accettato come obbligazione puramente compromessoria fra le parti, fu dalla Prefettura stessa trasmesso per l'approvazione al Ministero della pubblica istruzione, ed il detto dicastero con lettere del 4 e 21 dicembre 1906, nn. 21914 e 23625, mentre dichiarava di approvare nelle sue linee generali lo schema anzidetto, faceva presente l'opportunità di apportarvi talune modificazioni ed aggiunte, sia per includere nella cessione dei chiostri di San Vitale alcuni altri locali, oltre quelli indicati in pianta, sia perchè la cessione fosse estesa anche alla casupola fronteggiante il mausoleo di Galla Placidia;

Che circa l'opportunità della cessione di detta casupola il Ministero ha infatti osservato che la cosa è consigliata non solo pei riguardi estetici, ma anche, e più principalmente, perchè essa insiste sull'ardica che fronteggiava la chiesa di Santa Croce, contemporanea al mausoleo predetto (cioè del V secolo), al quale l'ardica stessa si congiungeva e i cui ruderi si trovano a circa un metro sotto il suolo. Che essendo, quindi, la casupola piantata sugli avanzi di un monumento importantissimo, la cessione di essa è indispensabile per gli eventuali studi in avvenire o per le ricerche che fossero ritenute necessarie;

Che in seguito alle maggiori richieste di cui sopra, avendo l'autorità militare annuito alle domande, il suaccennato schema di convenzione fu anche sottoposto, per la parte riflettente il chiostro di Santa Maria in Porto, al Consiglio comunale di Ravenna, il quale con la sua rammentata deliberazione del 28 dicembre 1906, debitamente resa esecutoria, lo accettava, fatta eccezione per l'articolo 12 concernente la riserva, da parte dell'Amministrazione militare, di aprire un portone carraio per l'accesso all'ippodromo del cortile della caserma di Santa Maria in Porto, articolo che di comune accordo fra le parti fu poi soppresso.

Che dovendo il passaggio dei chiostri di San Vitale dall'una all'altra Amministrazione dello Stato avvenire per tramite dell'Amministrazione demaniale, fu anche interpellata in proposito, per le disposizioni di sua competenza, l'onorevole Direzione del demanio e tasse, la quale con nota del 5 gennaio 1907, n. 143,233, autorizzava l'Intendenza di finanza di Ravenna a prendere parte all'atto di cessione.

Tutto ciò premesso e considerato, volendo le parti contraenti far risultare mediante pubblico istromento, dei patti e delle condizioni contenute nell'accennato schema di convenzione, con le modificazioni ed aggiunte successivamente apportatovi, i sunnominati signori si sono oggi qui riuniti, e, previa dichiarazione che essi agiscono unicamente per conto dei Dicasteri ed enti, rispettivamente da essi rappresentati, senza obbligare in alcun modo le loro persone ed i loro averi, con l'assistenza del sottoscritto segretario delegato ai contratti ed alla presenza dei sottosegnati testimoni, noti, idonei ed all'uopo richiesti, statuiscono quanto segue:

Art. 1.

L'Amministrazione militare dismette a quella del demanio pubblico, perchè quest'ultima li consegni poi al Ministero della pubblica istruzione, i due chiostri artistici della caserma di San-Vitale con i corridoi o le celle soprastanti ai porticati in 1° piano, e con lo scalone, i locali ed il cortiletto adiacente ai lati nord-est del chiostro più piccolo in tutti i piani, fatta eccezione soltanto per la camera isolata del 2° piano situata alla estremità occidentale del lato sud, e cioè precisamente i chiostri, locali e cortiletto che sono segnati con tinta rossa nelle tavole di disegno le quali si dichiarano parte integrale della presente convenzione.

Art. 2.

L'Amministrazione suddetta cede poi al Ministero della pubblica istruzione anche la casupola prospettante il mausoleo di Galla Placidia e, dovendo la medesima essere abbassata di un piano per effetto delle vigenti disposizioni legislative, l'autorità militare concede, ed il Ministero della pubblica istruzione accetta che la demolizione sia effettuata alle seguenti condizioni:

a) la casetta sarà demolita fino al livello del muro di cinta circostante, e sarà ridotta a semplice ufficio di custode del monumento;

b) per guarentigia dell'Amministrazione militare tutte le finestre della suaccennata casetta rivolte verso l'interno della caserma San Vitale, e cioè verso i cortili della caserma stessa, verranno chiuse a muro pieno in modo che i due muri, che sono a nord e ad ovest di detta casetta, diventino due muri di cinta dei predetti cortili;

c) l'immobile abbassato fino al livello dei muri di cinta circostanti, e ridotto al solo piano terreno, non dovrà mai e per nessun motivo servire come alloggio di persone o ricovero di animali;

d) Sarà infine demolito il muro di cinta a sud del cortiletto annesso alla casetta che lo divide dal mausoleo di Galla Placidia.

Art. 3.

L'Amministrazione militare si riserva servitù attiva sul più piccolo dei due chiostri, per la raccolta e presa d'acqua della cisterna che si trova sotto il cortile, rimanendo stabilito che spetterà al Ministero della pubblica istruzione l'obbligo di mantenere in perfetto stato di conservazione e di pulitura i tetti, le grondaie, i cortili, i condotti e tubi e tutto quanto serve alla raccolta delle acque piovane fino ai filtri, e che l'Ammministrazione militare avrà l'obbligo e il diritto di eseguire tutti i lavori che reputerà necessari per riparazioni e spurgo dei filtri, delle cisterne, dei condotti e tubi e di tutto quanto serve all'ammissione delle acque dai filtri alle cisterne e alla presa delle acque dalla cisterna stessa, col solo onere di tener sotterra i tubi di aspirazione, della tromba o delle trombe idrauliche immesse o da immettersi nella cisterna, e di collocare tali trombe e il rubinetto di presa nei locali che restano all'Amministrazione militare.

Art. 4.

L'Amministrazione militare retrocede al municipio di Ravenna il chiostro artistico della caserma di Santa Maria in Porto con loggiato sovrastante al porticato in primo piano e con tutti i locali adiacenti al lato orientale del chiostro artistico in tutti i piani, e cioè precisamente il chiostro ed i locali segnati con la tinta rossa nelle annesse tavole di disegno le quali si dichiarano parte integrale della presente convenzione.

Art. 5.

L'Amministrazione militare si impegna di provvedere a tutta sua cura e spese all'accasermamento delle truppe di fanteria che debbono sgombrare i locali ceduti, mediante la costruzione di apposita casermetta da erigersi nel recinto della caserma di San Vitale, e si obbliga altresì di eseguire tutti i lavori necessari per l'isolamento dei locali stessi nonchè i lavori necessari per la si-

stemazione dei locali che rimangono al Ministero della guerra per uso di caserma, in modo da porre riparo al peggioramento delle condizioni di abitabilità che l'isolamento dei locali ceduti produce nei rimanenti.

Art. 6.

L'Amministrazione militare si riserva però il più ampio diritto di luce e di prospetto sui chiostri ceduti, sia conservando tutte le finestre attuali, sia riducendo a finestre uguali altre attualmente esistenti, sempre però con rispetto all'architettura del chiostro, tutte le porte e passate attuali, con l'obbligo di munire le finestre vecchie e nuove di inferriate o reti metalliche di maglie non inferiore a due centimetri, ma non mai di vetrata fissa.

Art. 7.

In corrispettivo dell'abbandono che fa l'Amministrazione militare di tutti i sopradetti locali, e per metterla in grado di costruirne altri nei quali poter accasermare le truppe che da quelli dovranno sgombrare, l'autorità militare, avendo chiesto un fabbisogno di L. 98,000 per le nuove costruzioni che dovrà intraprendere, il Comitato della Esposizione regionale romagnola, rappresentato in questo atto, come sopra si disse, dal sig. ing. comm. Romolo Conti, facendo opera patriottica e nell'intento di redimere al decoro della città i pregevoli chiostri, si è spontaneamente profferto di concorrere con la somma di L. 18,000, parte dell'avanzo attivo della gestione economica dell'Esposizione, e nel nome degli azionisti ha fatto deposito della detta somma presso la locale Banca cooperativa popolare in libretto n. 4-1864 con vincolo della medesima a favore del Ministero della guerra, che potrà prelevarla non appena avrà dato corso alle nuove opere e sotto le riserve contenute nel certificato di deposito che si allega in atti, del seguente tenore, riserve che vengono pienamente accettate dall'Amministrazione militare;

« Banca popolare cooperativa di Ravenna;

« Libretto di deposito vincolato n. 4-1864;

« Intestato al Comitato dell'Esposizione romagnola rappresentato dai signori ing. Romolo Conti e rag. Giuseppe Badiali.

« Il direttore
G. Mazzoni.

« Il ragioniere
M. Baldini.

« Il cassiere
E. Fabbri.

« *Descrizione del vincolo.*

« Vincolato per la sola sorte capitale di L. 18,000 (diciottomila) a favore del Ministero della guerra fino al 31 dicembre 1908, dopo il qual giorno il vincolo cesserà, come alla stipulazione prefettizia che va a compiersi domani 4 dicembre 1907, pel ricupero dei chiostri di Santa Maria in Porto. Il Ministero della guerra, trascorso il 31 dicembre 1903 non potrà più, se non lo ha fatto prima, disporre di detta somma che *resterà libera di vincolo* ».

Il Ministero della pubblica istruzione corrisponderà al Ministero della guerra, non appena la presente convenzione sarà stata approvata per legge, la somma di L. 80,000 riconosciuta sufficiente insieme con le L. 18,000 di cui sopra, per la costruzione di una casermetta capace di duecento uomini o pei lavori d'isolamento o sistemazione.

Art. 8.

La consegna dei chiostri di San Vitale e dei locali annessi al Ministero della pubblica istruzione, avverrà dopo che l'Amministrazione militare avrà potuto eseguire tutti i lavori sopra indicati e dopo che le costruzioni nuove saranno state dichiarate abitabili, in modo che le truppe non abbiano a subire alcun incomodo, nè si verifichi interruzione fra il godimento dell'accasermamento attuale e quello che sarà per derivare dai nuovi lavori.

Da tali disposizioni però vengono eccettuati tutti gli ambienti adiacenti al più piccolo dei due chiostri di San Vitale, ora affatto disabitati, i quali ambienti saranno dati in consegna dall'Amministrazione militare al Ministero della pubblica istruzione, subito dopo intervenuta l'approvazione del presente contratto.

Art. 9

Si conviene però che la consegna dei chiostri e dei locali, di cui nel precedente articolo, fatta eccezione per gli ambienti indicati nel secondo capoverso dell'articolo medesimo, dovrà in ogni caso avvenire non oltre i settecento giorni dalla data in cui sarà stata messa a disposizione dell'Amministrazione militare la intera somma complessiva di L. 80,000 di cui all'ultimo capoverso dell'art. 7.

Art. 10.

Si conviene poi che l'Amministrazione militare debba sgombrare, e consegnare al Municipio di Ravenna, il chiostro artistico di Santa Maria in Porto entro un anno dalla data del prelevamento della somma di L. 18,000 (lire diciottomila) di cui nel surriferito certificato.

Art. 11.

Il Ministero della pubblica istruzione si obbliga a sgombrare i locali dove attualmente si trova il Museo di Ravenna e restituirli al Municipio che ne è proprietario, non appena abbia i mezzi di collocare detto Museo nei locali di San Vitale che ad esso vengono ceduti; e senza accampare alcun diritto e compenso pei lavori eseguiti nei predetti locali municipali ove ora si trova il Museo.

Art. 12.

Il presente contratto non sarà valido, nè impegnativo per le due Amministrazioni, militare e della pubblica istruzione, come pure per quella del Demanio pubblico, se prima non avrà riportato l'approvazione per legge.

Art. 13.

Per ogni conseguente effetto di legge si dichiara che il presente atto viene redatto in carta libera, con esenzione dalle tasse di registro e bollo, trattandosi di convenzione stipulata nell'interesse esclusivo dello Stato.

E perchè delle obbligazioni, che a mente di quanto sopra le parti contraenti si assumono per conto dei Ministeri ed enti rispettivamente da essi rappresentati, consti nel modo più certo e solenne, io sottoscritto segretario delegato ai contratti della R. prefettura di Ravenna, ho redatto il presente che, scritto da persona di mia fiducia, viene da me letto a chiara ed intelligibile voce, presenti i testimoni e tutti gli intervenuti i quali dichiarano di accettarne in ogni sua parte il contenuto.

Ed in fede di ciò i signori contraenti, insieme coi testimoni e con me, si sottoscrivono come segue:

Ferrari comm. Adolfo.
Tebaldi cav. Persio.
Gallina, sindaco.
Romolo Conti.
Orazio Reghini, ricevitore.
Enrico Degli Atti, teste.
Domenico Bramante, teste.
D. Adolfo Lastrucci, segretario delegato ai contratti.

Il numero 431 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 16 maggio 1878, n. 4376 (serie 2ª) che istituisce una scuola col titolo « R. Accademia na-

vale », per l'istruzione e l'educazione dei giovani destinati a diventare ufficiali di marina;

Visto l'ultimo ordinamento del predetto Istituto approvato con R. decreto 17 dicembre 1896, n. 589;

Viste le modificazioni che al medesimo sono state successivamente apportate mediante i RR. decreti 15 dicembre 1898, n. 505; 8 giugno 1899, n. 271; 21 dicembre 1899, n. 500; 2 marzo 1902, n. 89; 20 marzo 1902, n. 151; 9 novembre 1902, n. 491; 7 febbraio 1904, n. 50; 11 febbraio 1905, n. 59; 25 febbraio 1906, n. 82 e 31 gennaio 1907, n. 47;

Visto il R. decreto 20 marzo 1902, n. 151, riflettente la posizione gerarchica degli allievi ed aspiranti della R. Accademia navale;

Considerata la necessità di riunire e coordinare in un testo unico quelle fra le succitate disposizioni ancora vigenti, apportando insieme le necessarie modificazioni alla materia in armonia a tutte le attribuzioni ora affidate all'Accademia e alla lunga esperienza fatta in base all'ordinamento del 1896 le cui linee fondamentali tecnico-amministrative sono rimaste e rimangono tuttavia intatte;

Sentito il parere del Consiglio superiore di marina;

Sulla proposta del Nostro ministro per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

All'ordinamento della R. Accademia navale quale risulta dai citati nostri decreti, è sostituito quello qui annesso firmato, d'ordine Nostro, dal ministro della marina.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 giugno 1908.

VITTORIO EMANUELE.

C. MIRABELLO.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

ORDINAMENTO della R. Accademia navale.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Scopo dell'Istituto.

La R. Accademia navale ha per iscopo di provvedere all'istruzione ed all'educazione dei giovani che aspirano al grado di guardiamarina nello stato maggiore generale della marina.

Provvede poi, ogni qualvolta ne ha l'incarico dal Ministero, all'istruzione complementare, di specializzazione e perfezionamento di ufficiali e sott'ufficiali della R. marina.

Art. 2.

Indirizzo educativo.

L'Accademia navale cura l'educazione civile e militare degli allievi, avendo per norma che la morale sviluppa il senso della dignità personale e determina la coscienza dei propri doveri verso la società e verso la patria, e che gli esercizi fisici temprano la fibra, non solo alle lotte ed ai disagi materiali, ma anche al lavoro intellettuale.

Ai concetti moderni, sia dello Stato che delle istituzioni militari, sarà informato l'indirizzo educativo dell'Accademia, la quale integrerà la sua funzione instillando negli allievi, con l'amore alla carriera ed il cameratismo, il sentimento del dovere e della disciplina, che sono le basi della saldezza dei Corpi militari.

Il trattamento degli allievi sarà decoroso, ma scevro da abitudini di lusso e senza eccessive comodità, non compatibili con le esigenze e con il servizio della vita militare.

Art. 3.

Comando dell'Istituto.

1. Al comando ed alla direzione generale dell'Istituto è preposto un ufficiale ammiraglio con titolo di comandante.

Egli, nell'esercizio del comando, è coadiuvato da un capitano di vascello o di fregata e da un capitano di corvetta, aventi rispettivamente titolo e prerogative di comandante in 2° e di ufficiale al dettaglio.

Al comandante in 2° compete specialmente la vigilanza degli studi.

2. Il comandante e il comandante in 2° sono nominati con R. decreto.

L'ufficiale al dettaglio è destinato dal Ministero, su proposta del comando dell'Accademia.

3. Il comando dell'Accademia è alla diretta dipendenza del Ministero.

Art. 4.

Servizi didattici ed educativi.

1. L'istruzione degli allievi è affidata ad un corpo insegnante composto di professori e maestri militari e civili.

2. Il governo e l'educazione professionale e morale degli allievi sono affidati a professori militari, coadiuvati da sottotenenti di vascello.

3. I professori militari ed i sottotenenti di vascello sono designati dal Ministero, su proposta del comando dell'Accademia.

4. Il numero degli insegnanti e dei sottotenenti di vascello è determinato in base alla varietà e natura degli insegnamenti ed alla forza degli allievi presenti all'Accademia.

5. Le materie d'insegnamento ed i relativi programmi, per ogni corso che si effettua in Accademia, sono stabiliti con decreto Reale.

6. Le nomine, gli avanzamenti e la disciplina dei professori e maestri civili sono regolati da apposite norme.

7. Uno dei professori ordinari civili, scelto dal comandante, esercita le funzioni di coadiutore del direttore degli studi.

Art. 5.

Servizio sanitario ed amministrativo.

Sono assegnati all'Accademia:

a) per il servizio sanitario, un ufficiale superiore ed un ufficiale inferiore medico;

b) per il servizio amministrativo, un ufficiale superiore commissario - relatore del Consiglio d'amministrazione - ed un ufficiale inferiore commissario - ufficiale pagatore, di massa, economo del materiale ed amministratore del distaccamento corpo R. equipaggi.

Questi ufficiali possono essere incaricati di insegnamenti inerenti alle loro cognizioni professionali.

Essi sono nominati dal Ministero su proposta del comando dell'Accademia.

Art. 6.

Servizi accessorî.

Possono essere assegnati all'Accademia, militari del corpo R. equipaggi che posseggano le qualità richieste per il disimpegno dei seguenti servizi accessorî:

a) istruzioni ed esercitazioni pratiche militari e professionali;

b) laboratori;
c) governo degli allievi;
d) custodia e manutenzione del materiale;
e) guardia dello stabilimento;
f) segreteria ed amministrazione;
g) biblioteca ed archivio.

La forza graduale numerica di tale personale, commisurata alle esigenze dei servizi, è stabilita dal Ministero, su proposta del comando dell'Accademia.

Art. 7.

Personale famigliare.

1. L'Accademia ha alla sua dipendenza un personale borghese, con la denominazione di personale famigliare o *famigli*, per il disimpegno dei servizi normali specificati nel regolamento interno.

2. Il numero ed i salari dei famigli sono proposti dal comando dell'Accademia all'approvazione del Ministero.

3. Le condizioni di ammissione, il trattamento, le attribuzioni e la disciplina del personale famigliare sono determinate da regolamento interno dell'Accademia.

4. I famigli ammessi in base al presente ordinamento non avranno diritto a pensione di ritiro o ad indennità a carico dell'erario o della finanza dell'Accademia.

Essi dovranno, invece, provare di essere inscritti alla Cassa nazionale di previdenza per gli operai, istituita con la legge 17 luglio 1898, n. 358, o, in difetto, dichiarare che accettano di esservi inscritti di ufficio alle condizioni stabilite dal regolamento interno.

Qualora per esigenze o circostanze impreviste, il personale famigliare risultasse insufficiente, possono venir assunti in temporaneo servizio famigli avventizi, ai quali non è richiesta la condizione di cui al capoverso precedente.

Il servizio avventizio non avrà durata continuativa superiore ad un anno, ma potrà rinnovarsi.

CORSO NORMALE

Art. 8.

Natura e suddivisione del corso normale.

1. Il complesso delle istruzioni da impartire agli allievi a terra ed a bordo di navi, per ottenere il grado di aspirante, costituisce il corso normale, al quale segue un periodo d'imbarco che determina l'idoneità dell'aspirante alla nomina a guardiamarina.

Il corso normale è diviso in classi con caratteristiche numeriche progressive a partire dalla meno anziana.

Gli anni scolastici componenti il corso normale comprendono un periodo d'istruzione a terra ed un altro a bordo.

2. Le istruzioni del corso normale sono svolte a terra in un periodo di circa 8 mesi ed a bordo di navi armate in un periodo di circa 3 mesi.

Sono stabilite due sessioni di esami: la 1ª alla fine del periodo d'istruzione a terra, la 2ª (di riparazione) dopo la campagna di mare.

I passaggi di classe, non che la nomina ad aspirante, hanno luogo dopo la campagna di mare che segue il periodo d'istruzione a terra.

Gli allievi che hanno superato con successo gli esami dell'ultima classe compiono il seguente periodo d'istruzione a bordo con le funzioni di aspirante.

3. Tutte le disposizioni inerenti allo svolgimento delle istruzioni obbligatorie e facoltative, sia a terra che a bordo, ed alle modalità degli esami, sono stabilite dal regolamento interno dell'Accademia.

Art. 9.

Condizioni generali per l'ammissione.

1. L'ammissione al corso normale avviene per pubblico concorso, al quale possono prendere parte tutti i cittadini del Regno riconosciuti fisicamente adatti al servizio navale ed aventi determinati requisiti di età e titoli di studio.

Il concorso ha luogo per esami consistenti in prove scritte ed orali.

La nomina ad allievo della R. Accademia navale è fatta per decreto Ministeriale.

2. Le particolari condizioni necessarie per l'ammissione e le modalità del concorso sono definite dalla notificazione ministeriale del concorso.

Art. 10.

Ammissione dei sott'ufficiali a frequentare il corso normale.

I sott'ufficiali del corpo R. equipaggi, che soddisfino alle condizioni di categoria e di servizio previste dalla legge e dal regolamento sull'avanzamento per i corpi militari della R. marina, possono essere ammessi a frequentare le classi del corso normale, a principiare dalla prima, purchè si trovino in possesso dello stesso titolo di studio stabilito per gli altri concorrenti e superino le stesse prove di ammissione.

Essi saranno considerati quali allievi esterni ed amministrati dal distaccamento del corpo R. equipaggi dell'Accademia.

Art. 11.

Disposizioni amministrative.

Gli allievi del corso normale sono tenuti nell'Accademia come convittori.

Le spese per il corredo e la sua manutenzione e rinnovazione, per strumenti scientifici, per oggetti di scrittoio, per posta e telegrafo, per viaggi e spedizioni di oggetti, non che quelle altre derivanti da incuria personale, sono a carico degli allievi.

Nulla è dovuto a titolo di retta per il primo anno scolastico (di esperimento).

Per gli altri anni è stabilita la retta di L. 800 annue per tutto il tempo in cui l'allievo rimane ascritto in Accademia salvo le concessioni enumerate all'articolo seguente.

Il pagamento della retta dev'essere effettuato per trimestri anticipati.

Art. 12.

Rette e mezze rette gratuite.

Entro i limiti dei fondi stanziati in bilancio e col seguente ordine di precedenza è concesso il beneficio di mezza retta gratuita:

a) ai giovani classificati nel primo quinto degli allievi risultati promossi in ogni anno di corso, purchè abbiano un punto di classificazione di merito nelle materie obbligatorie non inferiore ai quattro quinti del massimo, con l'avvertenza che ogni frazione di quinto sarà calcolata come un punto intero;

b) agli orfani dei militari della R. marina e del R. esercito, agli orfani di chi appartenne ai corpi civili ed al personale lavorante della R. marina con diritto a pensione ed agli orfani degli impiegati di carriera nominati con R. decreto nelle Amministrazioni dello Stato con diritto a pensione.

Tali militari o borghesi debbono però aver prestato almeno otto anni di servizio effettivo e non aver cessato dal medesimo per dimissione volontaria o per cause le quali implichino biasimo per parte del R. Governo.

È concessa la intera retta gratuita agli orfani indicati nel precedente capoverso qualora il padre, qualunque sia stata la durata del servizio prestato, sia morto in guerra od in servizio comandato od in conseguenza di ferite o malattie riportate in tali circostanze;

c) ai figli dei militari della R. marina e del R. esercito collocati a riposo;

d) ai figli degli ufficiali della R. marina e del R. esercito nella posizione di servizio ausiliario

e) ai figli dei militari o borghesi specificati al paragrafo *b)* 1° e 2° comma o che si trovino nelle condizioni di servizio ivi indicate;

f) ai figli dei decorati dell'ordine militare o civile di Savoia, della medaglia d'oro al valor militare, civile o di marina, o della medaglia di argento al valore militare, o della medaglia dei Mille.

La mezza retta gratuita di cui al paragrafo *a)* è concessa per la durata dell'anno scolastico al quale si riferisce e può venire cumulata con altra.

L'allievo al quale, in dipendenza dei titoli indicati nei paragrafi *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)*, è concesso il beneficio della retta o mezza retta gratuita, ne fruisce per tutto il tempo in cui rimane inscritto all'Accademia, salvo la restrizione di cui al comma seguente.

Il beneficio della retta o mezza retta gratuita viene sospeso durante il tempo in cui un allievo, per essere stato riprovato agli esami, ripete un anno scolastico. Può farsi a ciò eccezione quando si tratti degli orfani di cui al 2° capoverso del comma *b)*.

La concessione di mezze rette gratuite potrà essere accordata a misura che si renderanno disponibili le mezze rette consentite dai limiti dei fondi stanziati in bilancio.

Art. 13.

Condizioni per la promozione di classe. Esami.

1. Il primo anno di corso è periodo di esperimento, durante il quale viene praticata una severa selezione e sono fatti ritirare dalle famiglie i giovani che non dànno affidamento di buona riuscita nella carriera.

Il passaggio da una classe all'altra è subordinato alle seguenti condizioni:

a) avere negli esami ottenuta l'approvazione tutte in le materie e soddisfare a tutte quelle altre condizioni che fossero stabilite nella notificazione di concorso;

b) avere conseguito alla fine della campagna l'idoneità nell'attitudine professionale.

2. Agli allievi sono concessi esami di riparazione solo quando siano, nella prima sessione di esami, stati riprovati in non più di due materie obbligatorie.

Gli allievi riprovati in più di due materie, nella 1ª, oppure anche in una sola materia, nella 2ª sessione d'esami - qualunque sia il motivo per cui sono dati in quell'epoca - e gli allievi risultati non idonei nell'attitudine professionale, se della 1ª classe, sono fatti ritirare dalle famiglie, se delle altre classi, ripetono l'anno scolastico.

3. In qualunque caso non sarà concessa che la ripetizione di un solo anno scolastico.

L'allievo che per la seconda volta si troverà nelle condizioni di ripetere una classe, cesserà d'appartenere all'Accademia.

Art. 14.

Attitudine professionale.

1. L'attitudine professionale, di cui all'art. 13, è giudicata in base:

a) al complesso delle qualità di animo, attinenti allo spirito marziale, indispensabili alla vita militare ed al servizio navale;

b) alle disposizioni fisiche dimostrate a bordo e nelle esercitazioni pratiche militari e marinaresche.

2. La graduatoria di merito dell'attitudine professionale è determinata da un Consiglio interno dell'Accademia.

Art. 15.

Posizione gerarchica ed arruolamento nel corpo R. equipaggi.

1. Gli allievi, nella gerarchia militare, sono pareggiati a marinai (comuni di 2ª classe).

2. Gli allievi della 1ª classe, dopo ottenuta la promozione alla 2ª e compiuta una campagna di mare, sono tenuti a contrarre arruolamento volontario nel corpo R. equipaggi, nei modi stabiliti dalla vigente legge sulla leva marittima, per la durata di anni sei decorrenti dalla nomina a guardia-marina.

3. Nei casi di replicato insuccesso di esami (articolo 13) o di sopravvenute imperfezioni fisiche (articolo 16) è in facoltà del Ministero di prosciogliere un allievo dalla ferma contratta, salvo l'obbligo di concorrere alla leva della sua classe.

Se però l'allievo avesse ottenuto di commutare la sua posizione di arruolato volontario in quella di surrogato di un fratello, dovrà compiere nel corpo R. equipaggi la ferma che, a sua domanda, potrà essere ridotta a 4 anni.

Art. 16.

Ritiro dall'Accademia.

Sono causa di ritiro dall'Accademia, a qualunque classe l'allievo sia giunto, le malattie non manifeste e non diagnosticabili all'atto della visita medica e quelle alterazioni che, in processo di tempo, possono turbare permanentemente l'assoluta integralità fisica a chi debbasi sottoporre alle esigenze del servizio navale.

I genitori o tutori possono ritirare i loro figli o pupilli, purchè non siano vincolati dalla ferma, alla condizione che soddisfino gli obblighi in corso verso l'amministrazione dell'Accademia e senza diritto ad abbuono o restituzione della pensione del decorrente trimestre.

Art. 17.

Idoneità ai gradi di aspirante e guardiamarina. Campagna complementare.

1. L'approvazione agli esami dell'ultima classe ed il conseguimento della relativa idoneità nell'attitudine professionale, conferiscono l'idoneità al grado di aspirante.

La qualifica di aspirante rende il pareggiamento a capo di 1ª classe nel corpo R. equipaggi con precedenza di anzianità sui sott'ufficiali di tale grado.

Il conseguimento del grado di aspirante è subordinato alla condizione che l'allievo abbia compiuto le campagne di istruzione stabilite all'art. 8.

La campagna che si riferisce ad un anno ripetuto non è computata valida per la condizione anzidetta.

2. Gli apiranti non appena nominati tali, sono imbarcati per almeno tre mesi su di navi armate.

3. L'idoneità al grado di guardiamarina è determinata, dal comando dell'Accademia, in base al rapporto compilato dal comando della nave sulla quale l'aspirante ha compiuto la campagna.

L'aspirante non dichiarato idoneo a guardiamarina ripete l'esperimento a bordo e, se anche dopo questo non fosse dichiarato idoneo, potrà concorrere per sottotenente nel corpo di commissariato militare marittimo, oppure per applicato di porto di 2ª classe, come è stabilito all'art. 18.

Gli aspiranti che ripetono l'esperimento a bordo, per non aver conseguita la dichiarazione di idoneità a guardiamarina, sono classificati dopo i loro compagni di classe.

4. L'allievo che, per motivi giustificati, non avrà potuto fare una delle campagne prescritte, imbarcherà in tale qualità per la campagna complementare.

Egli dovrà poi compiere un'altra campagna, di almeno tre mesi, su nave armata col grado di aspirante per conseguire l'idoneità a guardiamarina, com'è indicato al paragrafo precedente.

In questo caso egli sarà classificato con i compagni della propria classe i quali, frattanto, saranno promossi con riserva di anzianità.

5. Gli aspiranti continuano ad essere amministrati dall'Accademia.

Art. 18.

Posti cui possono concorrere allievi ed aspiranti che cessano di appartenere all'Accademia.

1. Gli allievi che cessano di appartenere all'Accademia e gli aspiranti che non conseguono, secondo il precedente articolo, la idoneità a guardiamarina, potranno, purchè non abbiano demeriti d'indole morale o militare, concorrere per la nomina a sottotenente commissario o ad applicato di porto di 2ª classe. Essi dovranno, però, sottoporsi agli esami prescritti per la nomina cui aspirano, esclusi quelli delle materie nelle quali già dettero favorevole prova in Accademia.

2. Per la nomina ad applicato di porto, l'allievo o l'aspirante dovrà preventivamente ottenere il proscioglimento dalla ferma, salvo l'obbligo di concorrere alla leva della sua classe.

3. Gli allievi che cessano di appartenere all'Accademia, potranno ottenere l'iscrizione nelle scuole superiori ai sensi del R. decreto 21 agosto 1903, n. 636 (1).

Art. 19.

Disciplina degli allievi.

1. La disciplina degli allievi del corso normale è regolata da speciali disposizioni di ordine interno.

Agli allievi, che hanno contratto l'arruolamento, sono applicabili i provvedimenti stabiliti dalle leggi militari vigenti, in quanto non sia altrimenti disposto nel presente ordinamento e nel regolamento interno dell'Accademia.

2. Un allievo del corso normale può, per grave mancanza contro la disciplina o per incorreggibile condotta, essere espulso dall'Accademia.

L'allievo espulso non può in alcun modo concorrere per l'ammissione in altri corpi della R. marina e, se arruolato, deve compiere nel corpo R. equipaggi in qualità di comune di 2ª classe la ferma per la quale è vincolato, salvo a concedergli la commutazione in quella ordinaria.

L'allievo espulso, non ancora vincolato da ferma, sarà consegnato alla famiglia.

3. Un aspirante può, per grave mancanza contro la disciplina o per incorreggibile condotta, essere sospeso dal grado da uno a tre mesi od anche revocato.

L'aspirante sospeso sconta a bordo di una nave armata la punizione inflittagli, colla qualità ed il trattamento di comune di 2ª classe.

La sospensione porta di conseguenza il ritardo nella promozione e la perdita definitiva di anzianità rispetto ai compagni di classe per un periodo di tempo pari alla durata della punizione. Al termine di questa, l'aspirante dovrà ripetere la campagna complementare interrotta.

L'aspirante revocato è espulso dall'Istituto e classificato comune di 2ª classe, con l'obbligo di compiere nel corpo R. equipaggi la ferma per la quale fu vincolato, e non può in alcun modo concorrere per l'ammissione in altri corpi della R. marina.

4. È in facoltà del Ministero di ridurre la ferma da 6 a 4 anni, quando, dopo compiuto quest'ultimo periodo, ne venga fatta domanda.

5. Le punizioni indicate ai precedenti comma 2 e 3, sono inflitte dal Ministero o a proposta del comando dell'Accademia, dopo aver consultato in proposito, a seconda che trattasi di mancanza commessa a terra od a bordo, il Consiglio di disciplina dell'Istituto, di cui all'art. 20, o il Consiglio di disciplina speciale, di cui all'art. 27.

(1) Tale decreto, con il quale si approva il regolamento universitario, stabilisce quanto segue:

Gli allievi che hanno compiuto nell'Accademia navale di Livorno il 1° corso e superati tutti gli esami, sono ammessi al secondo anno del corso universitario di matematiche; quelli che hanno compiuto il secondo od il terzo corso, e superati tutti gli esami, sono ammessi al terzo anno di matematiche od al primo della scuola di applicazione per gli ingegneri, a condizione di seguire i corsi e superare gli esami che saranno indicati dalla Facoltà (Art. 9, 2° capoverso).

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 20.

Consiglio di disciplina.

È istituito nell'Accademia un Consiglio permanente di disciplina, cui compete di deliberare sulle questioni riguardanti l'attitudine professionale e la condotta degli allievi del corso normale e su quelle altre che per ragioni di affinità fossero sottoposte al suo esame.

Questo Consiglio è così composto:

comandante in 2°, *presidente*;

ufficiale al dettaglio, *membro*;

tenenti di vascello addetti alle classi degli allievi del corso normale, *membri*;

un sottotenente di vascello alle classi allievi, *segretario senza voto*.

Al Consiglio di disciplina potranno essere aggregati in qualità di membri straordinari, con voto consultivo, anche altri ufficiali che il comandante dell'Accademia credesse opportuno, volta per volta, di designare.

La deliberazione riguardante la graduatoria di merito sull'attitudine professionale per gli allievi o gli aspiranti è inappellabile e senz'altro esecutiva dopo che sia stata approvata dal comandante dell'Accademia.

Art. 21.

Consiglio di istruzione.

È istituito all'Accademia un Consiglio permanente di istruzione incaricato di pronunziarsi intorno a questioni relative agli studi.

Questo Consiglio è così composto:

comandante in 2°, direttore degli studi, *presidente*;

professore coadiutore del direttore degli studi, *membro*;

due professori civili, *membri*;

tre professori militari (due ufficiali dello stato maggiore generale ed uno del Corpo del genio navale), *membri*;

un sottotenente di vascello alle classi, *segretario senza voto*.

Al Consiglio d'istruzione potranno essere aggregati, in qualità di membri straordinari con voto consultivo, insegnanti militari o civili che il presidente credesse opportuno, volta per volta, di designare.

Art. 22.

Consiglio di amministrazione.

La gestione economica dell'Accademia è affidata ad un Consiglio d'amministrazione così composto:

comandante in 2°, *presidente*;

ufficiale al dettaglio, *membro*;

uno degli ufficiali (tenente di vascello) addetto alle classi del corso normale, *membro*;

ufficiale superiore medico, *membro*;

ufficiale superiore commissario, *relatore*;

capitano commissario, *segretario senza voto*.

Per l'amministrazione interna dell'Accademia il Consiglio è autonomo, salvo a dar conto particolareggiato del suo operato al Ministero.

La contabilità è soggetta alle prescritte periodiche ispezioni.

Art. 23.

Composizione e limiti di azione dei Consigli.

1. La composizione nominativa dei Consigli di cui agli articoli 20, 21 e 22, sarà stabilita dal comandante dell'Accademia al principio dell'anno scolastico.

2. Le deliberazioni dei Consigli di disciplina e d'istruzione hanno valore semplicemente consultivo e non vincolano l'azione del comandante.

Art. 24.

Alloggio degli ufficiali.

Saranno concessi nello stabile dell'Accademia alloggi vuoti o con mobilio per uso del personale dirigente e sanitario, ed eventualmente, ad altri ufficiali, conforme è stabilito dal regolamento interno.

Art. 25.

Mense.

1. Sono istituite, separatamente, una mensa per gli ufficiali addetti all'Accademia, e mense ufficiali allievi, per quelli destinati a seguirvi corsi d'istruzione.

2. Possono inoltre essere istituite speciali mense per sott'ufficiali secondo norme fissate nel regolamento interno.

3. Per ciascuna di tali mense l'Accademia provvede il personale familiare e le suppellettili occorrenti.

4. Alle mense dei sott'ufficiali può essere addetto personale militare nelle proporzioni stabilite per le stesse mense di bordo.

Art. 26.

Commissioni.

1. La visita medica e gli esami di ammissione alla 1ª classe dell'Accademia hanno luogo dinanzi a Commissioni, nominate dal Ministero, di cui sarà presidente un capitano di vascello e saranno membri ufficiali del corpo sanitario, dello stato maggiore e professori civili estranei all'Accademia.

2. Le Commissioni esaminatrici pel passaggio da una classe all'altra sono nominate dal comandante dell'Accademia e formate con personale interno.

3. Le Commissioni esaminatrici per l'ultima classe del corso normale e per i corsi di cui all'art. 1 sono nominate dal Ministero, presiedute da un ufficiale ammiraglio e composte di ufficiali superiori dello stato maggiore e del genio navale estranei all'Istituto, oltre il professore insegnante della materia.

Art. 27.

Prescrizioni speciali relative alle campagne d'istruzione

1. Gli ufficiali addetti all'Accademia sono, nel maggior numero possibile, chiamati a costituire gli stati maggiori delle navi destinate alle campagne d'istruzione.

2. Queste navi, se costituite in divisione navale, potranno essere affidate al comando dell'ufficiale ammiraglio comandante dell'Accademia ed in tal caso imbarcherà anche l'ufficiale superiore medico.

3. Il comandante in 2° imbarca sempre quale comandante di una delle navi scuola.

4. Per deliberare in ordine alle questioni riguardanti la condotta e la disciplina degli allievi od aspiranti imbarcati, possono sulle navi scuola essere, in via temporanea, convocati speciali Consigli di disciplina.

Questi Consigli hanno azione esclusivamente consultiva.

Art. 28.

Indennità.

Agli ufficiali ed insegnanti addetti all'Accademia spettano le speciali indennità stabilite dall'annessa tabella.

Art. 29.

Disposizioni per l'applicazione dell'ordinamento.

Regolamento.

Sarà emanato dal Ministero un regolamento interno dell'Accademia per la determinazione dei particolari relativi alla attuazione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 14 giugno 1908.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro della marina
C. MIRABELLO.

TABELLA
delle indennità speciali dovute al personale assegnato alla R. accademia.

	Vitto giornaliero Lire	Soprassoldo mensile Lire	Alloggio annuale Lire
All'ufficiale ammiraglio comandante	—	—	2400
A ciascun ufficiale, o professore militare destinato all'Accademia	2.75 (1)	—	—
Al professore destinato come coadiutore del direttore degli studi	—	50	—
A ciascun professore militare incaricato di un insegnamento a terra od a bordo	—	60	—
A ciascun professore civile incaricato di un insegnamento a bordo	—	60	—

(1) Durante la campagna d'istruzione questa indennità è limitata agli ufficiali che prestano effettivo servizio in Accademia, e sarà computata per giornate di presenza.

In caso di assenza dell'ufficiale titolare, essa sarà devoluta a quell'ufficiale che temporaneamente lo sostituisce.

MINISTERO DELL'INTERNO

Disposizioni nel personale dipendente:

Direzione generale delle carceri e dei riformatori.

Con R. decreto del 5 luglio corrente, in applicazione della legge 30 giugno ultimo, n. 304 fu elevato lo stipendio dal 1° luglio 1909 ai seguenti signori:

Sampò comm. Eugenio — Cardosa comm. Gaetano, ispettori generale di 1ª classe (L. 8000).

De Angelis comm. Ernesto — De Sanctis comm. Giustino, id. di 2ª id. (L. 7000).

Comitti cav. ing. Primo, ingegnere di 1ª id. (L. 7000).

Bulgarini cav. ing. Oreste, id. di 2ª id. (L. 6000).

Ceccarelli cav. ing. Emanuele id. di 3ª id. (L. 5000).

Varese cav. ing. Giuseppe, id. di 4ª id. (L. 4500).

Direttori di 1ª classe (L. 7000) — Id. di 2ª id. (L. 6000) — Id. di 3ª id. (L. 5000) — Id. di 4ª id. (L. 4500).

Vice direttori di 1ª id. (L. 4000) — Id. di 2ª id. (L. 3500).

Segretari di 1ª id. (L. 3000).

Id. di 2ª id. da Magri a Tucci (L. 2500).

Contabili di 1ª classe (L. 3500).

Id. di 2ª id. da Raiteri a De Maurizi (L. 3000).

Computisti di 1ª da Paradisi a Forte classe (L. 2500).

Id. di 2ª id. da Tordelli a Martucci (L. 2000).

Pattacini Giuseppe — Maida Vito — Incerti Aurelio — Andriano Giovenale — Lazzaroni Attilio — De Donato Federico, ufficiali d'ordine di 2ª classe (vecchio ruolo), furono promossi applicati di 1ª classe (L. 2500) a decorrere dal 1° luglio 1908.

Guercio Eloardo, ufficiale d'ordine di 3ª classe (vecchio ruolo), fu promosso applicato di 2ª classe (L. 2000) a decorrere d 1° luglio 1908.

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni nel personale dipendente:

UFFICIALI IN SERVIZIO ATTIVO PERMANENTE

Arma di cavalleria.

Tenenti promossi capitani:

Con R. decreto del 2 luglio 1908:

Asinari di Bernezzo Eugenio.

Arma d'artiglieria.

Con R. decreto del 26 aprile 1908:

Ecchelli Verio, tenente reggimento artiglieria montagna, rimosso dal grado e dall'impiego.

Con R. decreto del 10 maggio 1908:

Notarbartolo cav. Giuseppe, capitano 1° artiglieria fortezza, collocato in posizione ausiliaria, a sua domanda, dal 1° giugno 1908.

Con R. decreto del 14 maggio 1908:

Munafò de Salvo cav. Giuseppe, capitano 3 artiglieria costa, collocato in posizione ausiliaria, per ragione di età, dal 16 giugno 1908.

Con R. decreto del 21 giugno 1908:

Pontiglione cav. Luigi, capitano artiglieria (treno), stato collocato a riposo con R. decreto 13 gennaio 19[illegible] annullato e considerato come non avvenuto il R. decreto anzidetto.

Pontiglione cav. Luigi, capitano artiglieria (treno), collocato in posizione ausiliaria per ragione di età, dal 9 maggio 1907.

Con R. decreto del 14 giugno 1908:

Gaita Carlo, capitano 20 artiglieria campagna (treno), collocato in posizione ausiliaria per ragione di età, dal 8 giugno 1908.

Con R. decreto del 18 giugno 190[illegible]

I seguenti ufficiali di artiglieria sono promossi al grado superiore:

Maggiori promossi tenenti colonnello:

Anguissola conte Lucio — Festa cav. Riccardo.

Capitani promossi maggiori:

Conso cav. Elodio — Verani-Masin dei baroni di Castelnuovo nobile Carlo — Guidi cav. Girolamo.

Tenenti promossi capitani:

Ronconi Italo — Zardo Giuseppe — Chiarle Felice — Mancini Ugo — Mazzino Alberto — Carpentieri Giacomo — [illegible]ogrossi Antonio — Romanelli Mario — Scazzola Marco — [illegible]uzzatto Arturo — Schellino Gioacchino.

Con R. decreto del 21 giugno 1908:

Munafò de Salvo cav. Giuseppe, capitano, la decorrenza del suo collocamento in posizione ausiliaria e dei relativi assegni di cui il R. decreto 14 maggio 1908, è rettificata alla data del 14 giugno 1908.

Con R. decreto del 25 giugno 1908:

Gardini cav. Ernesto, tenente colonnello direttore laboratorio [illegible]rotecnico Bologna, promosso colonnello continuando nell'[illegible]tuale carica.

Con R. decreto del 28 giugno 1908:

Zanetti cav. Achille, colonnello direttore R. polverificio sul Li[illegible] esonerato dall'anzidetta carica e nominato comandante [illegible] artiglieria costa.

Biego Costantino, capitano in aspettativa, richiamato in servizi[illegible] [illegible]

Ragazzoni Riccardo, tenente in aspettativa, richiamato in servizio dal 25 giugno 1908.

Con R. decreto del 2 luglio 1908:

I seguenti ufficiali di artiglieria sono promossi al grado superiore:

Maggiori promossi tenenti colonnelli:

Resio cav. Enrico — Nasi cav. Edoardo.

Capitani promossi maggiori:

Mesturini cav. Ercole — Celada cav. Pietro.

Tenente promosso capitano:

Maccia Giovanni.

Arma del genio.

Con R. decreto del 28 giugno 1908:

Messina Giuseppe, sottotenente in aspettativa, richiamato in servizio scuola applicazione artiglieria e genio dal 26 luglio 1908.

Con R. decreto del 28 giugno 1908:

I seguenti ufficiali sono promossi al grado superiore.

Maggiori promossi tenenti colonnelli:

Borri cav. Pietro — Maggiorotti cav. Andrea.

Tenenti promossi capitani:

Setti Ietro — Buzzi-Langhi nobile dei marchesi Angelo — Guarini Saverio.

Con R. decreto del 2 luglio 1908:

Carotenuto cav. Vincenzo.

Personale permanente dei distretti.

Con R decreto dell'11 giugno 1908:

Calosso Carlo, tenente in aspettativa per infermità temporarie non provenienti dal servizio, l'aspettativa anzidetta è prorogata.

Con R. decreto del 14 giugno 1908:

Schiavon Luigi, capitano distretto Casale, collocato in posizione ausiliaria, per ragione di età, dal 4 luglio 1908.

Con R. decreto del 18 giugno 1908:

I seguenti ufficiali del personale permanente dei distretti sono promossi al grado superiore.

Capitani promossi maggiori:

Imerico cav. Paolo — Belforti cav. Ildebrando.

Tenenti promossi capitani:

Vedani Pietro — Granato Giovanni — Baccari Giuseppe — Avanzini Luigi.

Con R. decreto del 21 giugno 1908:

Ceci Domenico, capitano distretto Castrovillari, collocato in posizione ausiliaria, per ragione di età, dal 19 luglio 1908.

Ruffoni nob. Rienzi Carlo, id. id. Verona, id. in aspettativa per infermità temporarie non provenienti dal servizio.

Con R. decreto del 2 luglio 1908:

I seguenti ufficiali del personale permanente dei distretti sono promossi al grado superiore.

Capitano promosso maggiore:

Paoletti cav. Ernesto.

Tenenti promossi capitani:

Rende Raffaele — Mandarini Salvatore.

Personale delle fortezze.

Con R. decreto del 10 maggio 1908:

Conte Marco, capitano direzione artiglieria, collocato in posizione ausiliaria, per ragione di età, dal 1° giugno 1908.

Con R. decreto del 20 giugno 1908:

Conte Marco, capitano, la decorrenza del suo collocamento in posizione ausiliaria e dei relativi assegni, di cui il R. decreto 10 maggio 1908, è rettificata alla data del 28 maggio 1908.

Con R. decreto del [illegible] luglio 1908:

I seguenti ufficiali del personale delle fortezze sono promossi al grado superiore.

Tenente colonnello promosso colonnello:
Nomis di Pollone nobile dei conti Ernesto.
Maggiori promossi tenenti colonnelli:
Valesi cav. Serafino — Catitti cav. Francesco — Tradardi cavalier Vincenzo.

Corpo sanitario militare.
Con R. decreto del 28 maggio 1908:

Cevaschi cav. Catullo, capitano medico, collocato in posizione ausiliaria dal 1° giugno 1908.

Con R. decreto del 14 giugno 1908:

Buratti Aristide, capitano medico R. corpo di truppe coloniali, cessa di essere a disposizione del Ministero degli esteri dal 25 giugno 1908.

Con R. decreto del 25 giugno 1908:

Bini Guido, sottotenente in aspettativa, richiamato in servizio a datare dal 2 luglio.

Con R. decreto del 2 luglio 1908:

Tallarico cav. Bonifacio, tenente colonnello medico ospedale Cagliari, nominato direttore ospedale militare Cagliari dal 1° luglio 1908.
I seguenti ufficiali medici sono promossi al grado superiore:
Maggiore medico promosso tenente colonnello medico:
Buonomo cav. Lorenzo.
Tenenti medici promossi capitani medici:
De Napoli Ferdinando — Ziccardi Giuseppe — Salvatore Domenico — Audisio Pietro — Grippo Donatantonio — Volpe Mazzini — Zanuttini Primo — Ricci Serafino — Castagnone Pietro — Lombardo Leonida.

Corpo di commissariato militare.
Con R. decreto del 21 maggio 1908:

Barzanti cav. Ezio, tenente colonnello commissario, promosso colonnello commissario e nominato direttore commissariato VI corpo armata.
I seguenti colonnelli commissari, direttore di commissariato militare, sono esonerati dall'attuale loro carica e nominati direttori di commissariato del corpo d'armata per ciascuno indicato:
Magnaghi cav. Ambrogio, direttore commissariato X corpo armata — Giannetti cav. Giuseppe, id. VI id.

Con R. decreto del 18 giugno 1908:

I seguenti ufficiali commissari sono promossi al grado superiore:
Maggiore commissario promosso tenente colonnello commissario:
Cerutti cav. Vittorio.
Capitani commissari promossi maggiori commissari:
Mauro Giuseppe — Costa Luigi.
Tenenti commissari promossi capitani commissari:
Pirandello Guglielmo — Gandolfo Diego — Duprè Cesare.

Corpo contabile militare.
Con R. decreto del 2 aprile 1908:

Calabria Michele, capitano contabile in aspettativa per infermità temporarie non provenienti dal servizio, collocato in posizione ausiliaria, per ragione d'età, dal 14 aprile 1908.

Con R. decreto del 5 aprile 1908:

Monge-Roffarello Giovanni, capitano contabile 5 genio, collocato in posizione ausiliaria, per ragione d'età, dal 7 maggio 1908.

Con R. decreto del 24 maggio 1908:

Formentini cav. Ugo, tenente colonnello contabile legione allievi carabinieri, collocato in posizione ausiliaria, per ragione d'età, dal 26 giugno 1908.

Con R. decreto del 18 giugno 1908:

I seguenti ufficiali contabili sono promossi al grado superiore:
Capitano contabile promosso maggiore contabile:
Sacchetti cav. Ireneo.
Tenenti contabili promossi capitani contabili:
Scippa Emanuele — Vianelli cav. Amilcare — Cornelli Ildebrando — Galluppi Pasquale — Baldi Ferdinando.

Con R. decreto del 21 giugno 1908:

Zarone Alessandro, capitano contabile in aspettativa, richiamato in servizio dal 26 giugno 1908.
Pasini Italo, tenente contabile 66 fanteria, collocato in aspettativa per motivi di famiglia.

Con R. decreto del 2 luglio 1908:

I seguenti ufficiali contabili sono promossi al grado superiore:
Maggiore contabile promosso tenente colonnello contabile:
Furlani cav. Crispino.
Capitano contabile promosso maggiore contabile:
Zappulli cav. Alberto.
Tenente contabile promosso capitano contabile:
Felici Diomede.

Corpo veterinario militare.
Con R. decreto dell'11 giugno 1908:

Gasparri cav. Augusto, capitano veterinario 20 artiglieria campagna, collocato in posizione ausiliaria, a sua domanda, dal 16 giugno 1908.

Con R. decreto del 14 giugno 1908:

Parigini Lorenzo, capitano veterinario legione carabinieri Torino, collocato in posizione ausiliaria, per ragione di età, dal 9 maggio 1908.

Con R. decreto del 18 giugno 1908:

Tenenti veterinari promossi capitani veterinari:
Capellano Ciprico — Carnevali Quinto.

IMPIEGATI CIVILI.

Amministrazione centrale della guerra.
Con R. decreto del 28 giugno 1908:

Reggenti vice segretari di 1ª classe nominati vice segretari di 1ª classe dal 1° luglio 1908:
D'Angelo dott. Bartolomeo — Veca dott. Salvatore — De Luca dott. Gustavo — Chiesa dott. Giuseppe — Massiroli dott. Bindo — Marione dott. Emilio — Quaranta dott. Dante — Mininni dott. Giuseppe — Boccassini dott. Alberto — Formosa dottor Antonino — Santoro dott. Vincenzo — Benedettini dott. Carlo — [illegible]ano dott. Attilio — Lapponi dott. Lapo.

Farmacisti militari.
Con R. decreto del 25 giugno 1908:

Cosa Carlo, farmacista di 2ª classe in aspettativa per motivi di famiglia, cessa di far parte del personale farmaceutico militare a datare dal 1° giugno 1908.

Ragionieri di artiglieria.
Con R. decreto del 25 aprile 1908:

[illegible]i Giovanni, ragioniere principale di 3ª classe, collocato in aspettativa per infermità comprovata coll'annuo assegno di L. 1500, a decorrere dal 1° luglio 1908 e non oltre la durata massima di due anni.

Ufficiali d'ordine delle amministrazioni dipendenti.
Con R. decreto del 25 giugno 1908:

[illegible]orciatti Amedeo, ufficiale d'ordine di 2ª classe, collocato in aspettativa per infermità comprovata, con l'annuo assegno di L. 900, dal 1° luglio 1908 e non oltre due anni.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione Generale del Debito Pubblico

Accreditamento di notaio.

Con decreto del ministro del tesoro, in data 19 luglio 1908, il signor Silvano Colesanti, notaio residente ed esercente in Benevento, è stato accreditato presso quella Intendenza di finanza per le operazioni di Debito pubblico e della Cassa dei depositi e prestiti.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 3.75 0[0, cioè: n. 235,644 d'inscrizione sui registri della Direzione generale, corrispondente al n. 1,019,941 del già consolidato 5 0[0), per L. 386.25-360.25 al nome di Bisesti *Luigi* di Enrico, minore, sotto la patria potestà del padre, domiciliato in Zoverallo (Novara), fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Bisesti *Zeffirino-Domenico-Luigi* di Enrico, ecc., come sopra, vero proprietario della rendita stessa.

A' termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 24 luglio 1908.

Il direttore generale
MORTARA.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita del Consolidato 3.75 0[0, cioè: n. 526,553, per L. 116 25-103 50, al nome di Saitta *Gaspare* di Serafino, minore, sotto la patria potestà del padre, domiciliato in Palermo, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Saitta *Francesco Paolo* di Serafino, minore ecc. ecc., come sopra, vero proprietario della rendita stessa.

A' termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pbblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 24 luglio 1908.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 3.75 0[0, cioè: n. 484,535 d'inscrizione sui registri della Direzione generale (corrispondente al n. 1,389,993 del consolidato 5 0[0), per L. 15, al nome di Bruni *Terzillo* di Olindo, domiciliato a Porto Maurizio, minore, sotto la patria potestà del padre Bruni Olindo fu Gerolamo, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Bruni *Gerolamo, Bartolomeo, Domenico, Terzillo* di Olindo, domiciliato ecc., vero proprietario della rendita stessa.

A' termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 24 luglio 1908.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

Direzione generale del tesoro (*Divisione portafoglio*)

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 25 luglio, in lire 100.00.

AVVERTENZA.

La media del cambio odierno essendo di L. 99.92 e quindi non superiore alla pari, pel rilascio dei certificati dei dazi doganali del giorno 25 luglio occorre il versamento in valuta in ragione di L. 100 per 100.

MINISTERO D'AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Ispettorato generale dell'industria e del commercio

Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata d'accordo fra il Ministero d'agricoltura, industria e commercio e il Ministero del tesoro (*Divisione portafoglio*).

24 luglio 1908.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Senza cedola	Al netto degl' interessi maturati a tutt'oggi
3 3/4 % *netto*	103 54 37	101 66 37	103.29 84
3 1/2 % *netto*	102 54 06	100.79 06	102.31 24
3 % *lordo*	69 75 28	68 55 28	68 99 54

Parte non Ufficiale

DIARIO ESTERO

Il presidente della Repubblica francese, Fallières, è giunto ieri a Stoccolma, a bordo della corazzata *Cassini*, salutato dalle artiglierie dei forti Oscar, Friedrichsborg e Vakoln, e da numerosa folla, che lo ha acclamato dalle rive sventolando i fazzoletti.

Il Re è andato incontro al presidente in alto mare. Al pontile di sbarco erano ad attendere l'augusto ospite i principi Reali e le autorità.

Il Re e Fallières si sono stretta cordialmente la mano; quindi il Re ha presentato al presidente il principe ereditario, il fratello, i ministri e le autorità.

Il Re e Fallières hanno passato poi in rivista la compagnia di onore, ch'era schierata con la bandiera presso il pontile, mentre la musica suonava la Marsigliese e la folla continuava ad acclamare.

A palazzo Reale il Presidente ossequiò S. M. la Regina, e dopo una visita alla chiesa di Riddarholm, il Pantheon di Stoccolma, ove depose una corona di palme d'argento sulla tomba del Re Oscar, intervenne ad un pranzo di gala offerto in suo onore dai Sovrani svedesi.

Il pranzo è stato servito nella gran sala delle feste al palazzo Reale.

Le tavole comprendevano 192 coperti, 80 dei quali alla tavola Reale.

Il Presidente aveva alla sua destra la Regina ed alla sua sinistra il Re. Alla destra della Regina sedevano il duca di Sudermann ed il ministro francese Pichon, ed alla sinistra del Re erano la duchessa di Sudermann e il duca di Nericie.

Al levar delle mense il Re ed il Presidente scambiarono cordiali brindisi.

Il Re disse:

Signor Presidente!

È con viva soddisfazione che vi auguriamo, la Regina ed io, il benvenuto nella Svezia. La gioia che mi causa la vista del primo rappresentante del popolo francese è molto naturale. Io non posso dimenticare che la mia Casa Reale ebbe la sua origine da questa nazione ed inoltre vedo nel pensiero che ha diretto ora i vostri passi verso la Svezia un omaggio alla memoria del mio compianto padre, ciò che non poteva non commuovere profondamente il mio cuore: io tengo ad esprimervi la mia sincera riconoscenza.

La Francia e la Svezia hanno ricordi comuni che datano da secoli passati, quando noi abbiamo combattuto nelle stesse vostre file. Benchè questi giorni appartengano da lungo tempo alla storia, essi hanno lasciato nel cuore degli svedesi sentimenti di tradizionale simpatia e di ammirazione per la grande nazione, alla testa della quale voi siete posto. Ma ancora più saldi di questi ricordi del passato sono i legami che ci uniscono alla civiltà francese, il cui incanto squisito non ha mai cessato di esercitare su di noi le sue attrattive e la sua influenza, del pari che il suo spirito di grande nazione. Sul vasto terreno delle civili conquiste noi lottiamo ancora insieme per lo sviluppo del pensiero, per il bene ed il progresso dell'umanità.

Per questo lavoro la pace è necessaria, e perciò con viva soddisfazione ho visto alcuni mesi fa la Francia e la Svezia, con le altre potenze del mare del nord, firmare un trattato che mira al consolidamento della pace nelle regioni limitrofe di questo mare. La solidarietà dei nostri interessi, così accentuata, non può che contribuire a consolidare ancora più strettamente i vincoli di simpatia e di amicizia che uniscono le due nazioni.

È con questi sentimenti, coi ricordi gloriosi e con la speranza di un avvenire di pace e di lavoro comune, che io levo il mio bicchiere e bevo alla salute del presidente della Repubblica francese, come pure alla fortuna ed alla prosperità della grande nazione francese.

Dopo il brindisi del Re, pronunciato in francese, la musica ha suonato la Marsigliese.

Quindi il presidente Fallières ha pronunciato il seguente brindisi in risposta a quello del Re:

Le parole che Vostra Maestà ha voluto dirigermi augurandomi il benvenuto su questa bella terra di Svezia, mi commuovono profondamente, ed io sono felice di poter salutare, al fianco di Vostra Maestà, Sua Maestà la Regina, la cui presenza qui è per tutti ragione di gioia speciale. Sono vivamente commosso dell'accoglienza che mi è stata fatta e ne esprimo la mia gratitudine a Vostra Maestà, al popolo svedese ed alla popolazione di questa capitale, che non è inferiore in nulla alle più magnifiche città del mondo, col suo panorama meraviglioso e col suo aspetto imponente.

Mi sia permesso in questa occasione di esprimere i sentimenti di ammirazione della marina francese per queste tre belle squadre inviate ad incontrarci e poste sul nostro passaggio per una delicata attenzione di Vostra Maestà.

Ricordando l'omaggio che volevo portare al vostro augusto padre, Vostra Maestà ha fedelmente interpretato il mio pensiero. Noi conosciamo l'attaccamento che la Casa Reale di Svezia conserva verso la nazione dalla quale trae origine e posso personalmente attestare le profonde simpatie che la circondano in Francia. È un legame di più tra i due paesi, che sovente furono uniti in una comunità di azione, malgrado la loro lontanza geografica. Queste tradizioni comuni non sono del resto le più gloriose, poichè la Svezia e la Francia rivolgono i loro sforzi da parecchi secoli per riaffermare l'idea di tolleranza e di indipendenza nazionale.

Come Vostra Maestà constatava, è nell'ordine d'idee delle conquiste pacifiche dello spirito umano, del bene e del progresso dell'umanità che la Svezia e la Francia si sono più di una volta incontrate ed è uniti ancora una volta su questo terreno che i nostri paesi hanno cooperato a negoziati recenti, destinati ad assicurare una nuova garanzia alla patria.

Questa comunità di atti e di pensieri non potrà che contribuire a restringere sempre più i vincoli di amicizia e di simpatia che uniscono le due nazioni.

E con questi sentimenti, che corrispondono così pienamente alle tradizioni di onore e di lavoro della Svezia e della Francia, io levo il mio bicchiere e bevo a Vostra Maestà, a Sua Maestà la Regina, alla Famiglia Reale ed alla fortuna ed alla prosperità della nobile e valorosa nazione svedese.

*
* *

Le speranze poste nella nomina di Said Pascià a Gran Visir non sono andate frustrate! Se nei circoli politici turchi si aveva sentore di qualche importante riforma politica, nessuno avrebbe però immaginato che il Sultano avrebbe richiamato in vigore la costituzione elargita nel 1876. La nota ufficiale, pubblicata ieri dai giornali turchi, ha sorpreso tutti, nessuno eccettuato. In essa è detto che il Gran Visir, in seguito ad un *Iradé* del Sultano, ha diretto alle autorità provinciali un dispaccio-circolare, col quale convoca la Camera dei deputati. Il modo di formazione della Camera è determinato in uno statuto organico, che è illustrato nell'*Iradé* del Sultano.

Il dispaccio-circolare del Gran Visir ordina ai Valì ed ai Mutasserif di procedere alle elezioni.

Tuttavia, dai telegrammi che giungono dalla Macedonia, non è detto che la notizia suddetta abbia sollevato colà soverchio entusiasmo. I torbidi hanno subito in queste ventiquattr'ore una certa recrudescenza.

Monastir è in potere dei Giovani turchi e dovunque si suona, fra l'entusiasmo generale, la Marsigliese. Il maresciallo Osman Pascià è stato catturato da Niazi Bey e condotto a Ocrida. Il Valì è dimissionario; due mila soldati si sono uniti agli insorti.

Successivi telegrammi dicono che le truppe di Elassona Serfidji e di Grevener hanno aderito al movimento costituzionale e che anche cinquemila albanesi hanno proclamato la costituzione.

Negli altri vilayets macedoni le notizie non sono migliori per l'autorità del Sultano.

Hifzi Pascià, Valì di Monastir, si è dimesso in seguito alla situazione; anche gli altri funzionari si sono dimessi o si dimetteranno.

Il *Times*, parlando dell'agitazione fra gli ufficiali turchi, dice:

« Non v'è motivo per cui una qualunque potenza straniera debba desiderare d'intervenire. Se l'esercito

turco s'incarica di riformare l'Amministrazione dei tre vilayets, e se la popolazione preferisce il nuovo al vecchio sistema, questi ordinamenti riguardano soltanto la popolazione, l'esercito e il Sultano. L'intervento straniero potrebbe essere giustificato qualora l'esercito si abbandonasse a inutili violenze e saccheggi; ma evidentemente un intervento straniero che avesse per scopo di smembrare le provincie incontrerebbe la opposizione dell'esercito. Si capisce che un tale intervento potrebbe essere intrapreso dalla Bulgaria, ma questa difficilmente potrebbe giustificarlo agli occhi delle potenze. Il quesito si riduce a questo: quali relazioni verranno stabilendosi fra il Sultano ed i suoi ufficiali ».

* * *

Scrivono al *Temps* da Bruxelles che i negoziati intrapresi fra Bruxelles e Londra, in merito al Congo, continuano a preoccupare vivamente i circoli politici belgi. La Camera pretende assolutamente di essere ragguagliata su questo punto prima di pronunciarsi sul principio nell'annessione, poichè vuol sapere esattamente a quali responsabilità si espone il Belgio dal punto di vista internazionale in caso d'annessione.

Mentre in taluni circoli non si ha grande fiducia nell'appoggio eventuale della diplomazia germanica, gli elementi di sinistra non vogliono affatto una situazione che potrebbe compromettere per l'avvenire la sincerità delle relazioni cordiali fra l'Inghilterra e il Belgio e suscitare raffreddamenti di natura da influire sulla tradizionale amicizia inglese per la nazione belga.

L'attuale scambio di note fra le due nazioni pare aggirarsi sui ricorsi eventuali all'arbitrato in caso di divergenze sull'applicazione delle misure previste dall'Atto di Berlino del 1885.

La tesi belga, esposta alla Camera da Schollaert, è che se un ricorso all'arbitrato è deciso dall'Inghilterra e dal Belgio, le altre potenze, firmatarie dell'Atto di Berlino, debbono intervenirvi o dichiararsi pronte ad osservare le decisioni degli arbitri, perchè l'Atto prescrive le stesse obbligazioni per tutte le potenze che hanno possedimenti nel bacino del Congo. Questa tesi può sostenersi se la Gran Bretagna, per domandare l'arbitrato invoca l'Atto di Berlino e propone di rimettersi alla procedura della Corte dell'Aja.

Tuttavia un'osservazione che sorge spontanea è che il gabinetto di Londra potrebbe domandare semplicemente l'arbitrato ordinario, invocando non l'Atto di Berlino, ma le clausole della convenzione conchiusa dalla Gran Bretagna il 16 dicembre 1884 con l'antica Associazione africana, convenzione che resterà per il Belgio, quand'anche riprendesse il Congo, come è restata per lo Stato indipendente quando si è sostituito all'Associazione africana.

NOTIZIE VARIE

ITALIA.

R. Istituto lombardo di scienze e lettere. — *Premio della fondazione Contardo Ferrini.* — Il Comitato per onoranze al compianto prof. Contardo Ferrini, costituito in Milano, deliberava di destinare i fondi raccolti dalla pubblica sottoscrizione ad una fondazione al nome di Contardo Ferrini, collo scopo di conferire una medaglia periodica all'autore italiano di un lavoro in tema di esegesi delle fonti del diritto romano, a seconda delle norme proposte dal R. Istituto lombardo di scienze e lettere, e cioè:

Le memorie dovranno essere scritte a mano o a macchina, inedite, in italiano o latino; e si spediranno franche di porto o raccomandate, nel termine fissato dall'avviso di concorso, alla segreteria del R. Istituto lombardo, nel palazzo di Brera, in Milano. Esse saranno anonime, contraddistinte da un motto, ripetuto su una scheda suggellata, che contenga nome, cognome e domicilio dell'autore, e il documento autentico che provi che egli è italiano.

Qualora l'autore faccia stampare la memoria premiata, dovrà premettervi il giudizio della Commissione esaminatrice, e consegnarne un esemplare per la biblioteca dell'Istituto lombardo.

Il tema per il 1909, pubblicato il 2 luglio 1903, è:

« Gli atti in frode alla legge nella dottrina dei giureconsulti romani ».

La scadenza è fissata pel 31 dicembre 1909, ore 15.

Il premio sarà una medaglia d'oro del valore di L. 500.

Per chi viaggia. — Fino ad oggi, se un italiano voleva recarsi all'estero, doveva servirsi di orari, guide, prontuari redatti in lingue straniere, spesso costosi, quasi sempre difficili ad ottenersi, sempre, per noi italiani, incomprensibili o quasi per le abbreviazioni e i segni cabalistici di cui son pieni.

Ora la lacuna è colmata. La *Guida-orario internazionale*, che ha veduto la luce in nitida ed elegante veste, per cura del direttore dell'ufficio viaggi di Roma della « Associazione per il movimento dei forestieri » signor Orlandi, è un magnifico libro del genere stampato in lingua italiana. Ed è tanto più utile questa Guida-orario se si pensa all'enorme sviluppo commerciale dell'Italia e alla conseguente frequenza di viaggi ferroviari e marittimi all'estero.

La Guida-orario internazionale contiene fra l'altro l'orario ferroviario di tutta Italia, le grandi comunicazioni dirette internazionali; l'orario di tutta l'Europa; il percorso dei piroscafi sui laghi, fiumi, canali; un prospetto dettagliato del servizio dei vapori per tutte le parti del mondo; la guida sommaria delle più importanti città, stazioni climatiche e termali d'Italia e del resto d'Europa, con l'indicazione degli alberghi, restaurants, servizio di vetture, tutto con i relativi prezzi.

Oltre a ciò è ricca anche di parecchie nitidissime carte geografiche a colori dell'Istituto geografico dott. G. De Agostini.

È un libro insomma che compendia tutte le mille informazioni delle quali può aver bisogno un viaggiatore, il quale consultando la guida orario si persuade che in fondo il viaggiare costa, quando si sappia viaggiare, molto meno di quello che la maggior parte degli italiani spende in cose meno piacevoli, meno intellettuali e meno proficue.

Ed anche sotto tale aspetto la *Guida-orario internazionale* merita lode perchè, se invoglia gli italiani a muoversi, ciò ridonda a profitto ed onore del nostro paese, poichè se il viaggiare è il termometro preciso della situazione finanziaria di un popolo, lo è all'coltura di una nazione.

Questa bellissima ed utilissima pubblicazione viene ad integrare così l'opera degli uffici viaggi che « l'Associazione per il movimento dei forestieri » ha impiantato e che hanno trovato tanto tresì della gradimento e tanto favore nel pubblico.

Commercio italo-francese. — Il commercio fra l'Italia e la Francia durante il primo semestre 1908 si è elevato a L. 227,745,000, di cui 93,276,000 di merci italiane esportate in Francia e 134,469,000 di merci francesi e di origine extra europea importate in Italia dalla Francia.

In paragone ai primi sei mesi del 1907 vi è una diminuzione di L. 14,647,000 per le merci italiane esportate ed un aumento di 10,620,000 per le merci francesi ed extra europee importate in Italia.

Le principali diminuzioni nella nostra esportazione riguardano la seta, i formaggi, la canapa, la crusca, i foraggi, le uova, le automobili, i legumi secchi, i semi e frutti oleosi.

Sono invece in aumento le esportazioni dello zolfo, delle piume d'ornamento, del minerale di zinco, delle frutta da tavola, dei cappelli di paglia, dei vini e dell'olio d'oliva.

Nella importazione dalla Francia diminuirono principalmente il ferro e l'acciaio, gli automobili, il carbon fossile, lo zucchero greggio, le macchine; aumentarono il baccalà, gli articoli di Parigi, bottoni, prodotti chimici, tessuti di lana, filati, biancheria.

Nelle merci extra europee si riscontrano diminuzioni nelle sete greggie, nelle pelli crude, nel cotone in bioccoli; sono in aumento le lane e cascami, il cautchouc e guttaperca greggia o rifusa in massa.

Pubblicazioni ufficiali. — Ministero delle finanze (Ufficio trattati e legislazione doganale). — « Bollettino di legislazione e statistica doganale e commerciale, 1° e 16 aprile 1908 ». — Roma, stab. tip. Civelli.

Movimento commerciale. — Il 23 corrente a Genova furono caricati 1125 carri, di cui 431 di carbone pel commercio e 161 per l'Amministrazione ferroviaria; a Venezia 353, di cui 150 di carbone pel commercio e 70 per l'Amministrazione ferroviaria; a Savona 295, di cui 158 di carbone pel commercio e 34 per l'Amministrazione ferroviaria; a Livorno 149, di cui 31 pel commercio e 20 per l'Amministrazione ferroviaria; a Spezia 164, di cui 115 di carbone pel commercio e 34 per l'Amministrazione ferroviaria.

Marina militare. — La R. nave *Americo Vespucci* è giunta a Malta il 27 corrente.

*** Dal cantiere di Castellammare di Stabia è stato felicemente varato il rimorchiatore n. 27.

Marina mercantile. — Da Aden il 24 corr. ha proseguito per l'Italia il *D. Balduino* della N. G. I. Da Buenos Aires è partito per Genova il *Regina Elena* della stessa Società. Da Barcellona ha proseguito per Genova il *Sardegna* pure della N. G. I. È giunto a New-York il *Nord-America* della Veloce.

ESTERO.

Lavori di Stato all'estero. — La legazione di Grecia informa che il Governo greco ha aperto un concorso per la fornitura a *forfait* di due battelli per i bacini di carenaggio in costruzione al porto del Pireo.

I concorrenti potranno presentar progetti che giudicheranno preferibili, ma alle condizioni indicate nell'avviso di concorso.

Sono ammessi a concorrere gli stabilimenti speciali di costruzioni navali o meccaniche, come pure i loro rappresentanti.

Le offerte per il prezzo a *forfait* della fornitura, dell'installamento, ecc. saranno accettate fino al 13 settembre 1908 a mezzogiorno e dovranno essere inviate in piego suggellato al direttore dei lavori pubblici, accompagnate da ricevuta di deposito in una cassa dello Stato per la cauzione sia in danaro, sia in titoli di Stato valutati al prezzo di emissione ed uguale ad 1|20 del prezzo di *forfait*.

Il pagamento sarà effettuato dopo la consegna, l'installamento e le prove.

La cauzione sarà restituita un anno dopo la consegna alle condizioni che saranno stabilite nel contratto definitivo.

Per maggiori chiarimenti indirizzarsi alla R. legazione di Grecia in Roma.

Nuova ferrovia Cristiania-Bergen. — È stata recentemente aperta all'esercizio pubblico la grandiosa linea che dalla capitale della Norvegia, Cristiania, conduce a Bergen, maggior porto norvegese sull'Atlantico, costruita dallo Stato norvegese superando gravissime difficoltà di tracciati in mezzo alle rocciose montagne della penisola. La linea è lunga 585 km. ed è costata circa 60 milioni di lire, tenuto conto che qualche tronco ai punti estremi da Cristiania a Bergen era già costruito. Fino all'ultimazione del tronco in costruzione intorno al lago di Kroderen, i viaggiatori attraversano quel lago per un tratto di 43 km. su piroscafi in estate e su slitte in inverno. Il viaggio da Cristiania a Bergen dura, compreso il tragitto del lago 18 ore; esso poi colla costruzione del tronco suddetto sarà ridotto a 12-13 ore. La nuova linea, oltre a schiudere ai « touristes » un nuovo passaggio montuoso, ricco di splendidi panorami, boschi, laghi, fiumi e ghiacciai, e facilitare l'accesso ai meravigliosi fiordi della costa Atlantica della Norvegia, acquisterà, come linea commerciale, importanza di primo ordine.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

NEW YORK, 24. — Si ha da New Albany (Luisiana): La colonia italiana, composta di 150 persone, ha lasciato la città, per timore di un attacco da parte degli americani, in seguito, a quanto sembra, all'uccisione di un americano che intervenne in una lite fra due giovani italiani. Il console italiano di New Orleans e il Governatore della Luisiana sono riusciti a ricondurre gli animi alla calma. Il primo ha mandato sul luogo l'addetto d'emigrazione, Moroni, il secondo ha assicurato l'efficace protezione degli italiani. Si spera che questi ritorneranno in città oggi, tanto più che il loro timore di un attacco sembra non fosse giustificato.

KANDERSTEG, 24. — Una terribile disgrazia è avvenuta, stamane, alle 3, nei lavori della galleria del Loetschberg.

La galleria di avanzamento era giunta a 2675 metri e la perforazione si effettuava normalmente nella roccia.

Questa mattina si fece scoppiare una mina e gli operai si ritirarono indietro come il solito, quando improvvisamente irruppe nella galleria una valanga di acqua mista a fango e sabbia con estrema violenza.

La maggior parte degli operai poterono fuggire; ma 25 mancano. Si teme che siano annegati È impossibile ancora precisare se l'acqua provenga dal fiume Kander sotto il quale doveva passare la galleria. L'ingegnere capo e il direttore della Compagnia si sono recati subito sul luogo della catastrofe. Si teme che gli operai mancanti siano italiani.

COSTANTINOPOLI, 24. — Si ha da Monastir, 23: Niazi bey invase ieri Monastir con qualche migliaio di uomini di Resna, e fece prigioniero il maresciallo Osman Pascià, senza spargimento di sangue.

Mancano particolari.

L'ordine nella città fino ad ora è completamente mantenuto.

COSTANTINOPOLI, 24. — Sul movimento attuale nei vilayets macedoni si hanno le seguenti notizie:

A Monastir ieri l'altro 1500 soldati e basci-buzuk, comandati dal maggior Niazi, entrarono in città, e catturarono il maresciallo Osman Pascià, dicendo di voler proclamare la costituzione.

A Uskub gli ufficiali della guarnigione hanno costretto a partire il generale Hussein Remzi Pascià, contrario al movimento, gridando: Viva la libertà!

A Salonicco ufficiali e civili tengono discorsi al pubblico in senso liberale, senza che le autorità vi si oppongano. Si ritiene che anche colà avvenga presto la proclamazione della Costituzione, che sarebbe già stata proclamata in altri luoghi dei tre vilayets.

LONDRA, 24. — Il *Times* ha da New-York: Un grave fatto è avvenuto a Jamaica Plein presso Boston. Mercoledì sera tre individui armati invasero uno spaccio di liquori e uccisero un avventore e ne ferirono due altri. Uno degli aggressori fu arrestato, ma gli altri due, che erano fuggiti, si nascosero e si barricarono sparando per dritto e per traverso: uccisero un uomo e ne ferirono parecchi altri, tra cui tre agenti di polizia e una donna che aveva un bambino in braccio.

Infine, dopo una lotta che durò tutta la notte, uno dei due banditi cadde crivellato di palle e l'altro, gravemente ferito, fu arrestato.

ATENE, 24. — Un dispaccio da Salonicco annuncia che il governatore generale ha notificato ufficialmente la concessione della Costituzione.

COSTANTINOPOLI, 24. — Gli statuti organici che concedono la Camera dei deputati sono ufficialmente qualificati col nome di « Illustre istituzione del Sultano ».

BELGRADO, 24. — *Scupstina.* — Il ministro dei culti, Nicolic, fa le dichiarazioni a nome del Governo, dicendo che il programma del Governo è l'approvazione del bilancio e del trattato di commercio coll'Austria-Ungheria.

Stojanovic, giovane-radicale, dichiara che i giovani-radicali non ostacoleranno in alcun modo l'azione del Governo.

CRISTIANIA, 24. — Il vapore *Goeteborg* ha avuto una collisione nella notte col vapore locale *Baekketaget*, che è immediatamente affondato. Ventitre persone si sono salvate; da dieci a venti sono annegate.

LONDRA, 24. — *Giuochi olimpici.* — L'italiano Durando si è mantenuto nel gruppo dei primi quattro durante tutta la corsa Maratona, mentre gli altri si alternavano continuamente. Durando ha corso con slancio straordinario. Fino al quinto miglio ha preso il secondo posto.

Hefferon, sud-africano, era in testa.

Al diciannovesimo miglio Hefferon aveva il vantaggio di quasi un miglio e lo ha mantenuto fino al ventiquattresimo.

Poi Durando ha fatto uno sforzo supremo ed ha sorpassato Hefferon.

Durando è caduto parecchie volte prima di entrare nello *Stadium*; vi è poi entrato camminando, cadendo e rialzandosi frequentemente. Arrivato a 25 metri dal traguardo è caduto un ultima volta sembrando che fosse incapace ad andare più oltre. Si è tuttavia rialzato senza sostegno ed ha fatto un grande sforzo; è arrivato al traguardo ed è poscia caduto.

La Regina si è alzata e lo ha salutato.

Hefferon pure è caduto nello *Stadium.*

Hayes, americano, ha preso il secondo posto.

Il tempo impiegato da Durando è stato di 2 ore 54' 46".

Allorchè Durando è arrivato nello *Stadium* la folla si è alzata in massa ed ha applaudito freneticamente ed incessantemente.

Durando, dopo un breve riposo, si è rimesso in forze.

COPENAGHEN, 24. — Il Re ha accettato le dimissioni dei ministri della giustizia, Alberti, e dell'agricoltura, Hansen; ed ha nominato il ministro dei lavori pubblici, Hoegoebro, ministro della giustizia ed i deputati al Folketing, Jensen-Spenperjuis, ministro dei lavori pubblici, Noergaard ministro delle finanze e Anders Nielsen, ministro dell'agricoltura.

KANDERSTEG, 24. — Si conferma che la catastrofe del *tunnel* del Loetschberg è dovuta all'irruzione delle acque del fiume Kander, il cui letto è situato al disopra del *tunnel.* La galleria è piena per 1200 metri di lunghezza, di acqua fangosa. Purtroppo non vi è più speranza di salvare i 25 operai sorpresi dalle acque.

COSTANTINOPOLI, 24. — *Ufficiale.* — Il maresciallo Chakir Pascià è stato nominato comandante militare di Scutari d'Albania e Djemal Bey, colonnello dell'11° reggimento, è stato nominato comandante della guarnigione di Monastir.

KANDERSTEG, 24. — Fino a stasera è stato ritirato dal *tunnel* del Loetschberg, invaso dalle acque, un solo cadavere, quello di Domenico Vinci, di 23 anni, celibe, trovato sepolto nel fango a circa 1500 metri dentro il *tunnel.* La pressione dell'aria aveva strappato le vesti dal corpo fino all'ultimo lembo.

Dei 28 operai che lavoravano al fronte d'attacco 24 mancano ancora e sono considerati irrimediabilmente perduti. Sono tutti italiani e quattro di essi sono ammogliati. I loro nomi non si conoscono ancora.

La violenza dell'irruzione delle acque e della pressione dell'aria fu tale che dei due cavalli che si trovavano nella galleria non rimangono più che resti informi. Tutte le lampade dei minatori furono spente; e si crede che le vittime siano morte per subitanea asfissia.

Si spera che in uno o due giorni potranno essere estratti tutti i cadaveri delle vittime.

I lavori di salvataggio e di sgombero della galleria sono stati immediatamente iniziati, ma dovranno essere condotti con estrema prudenza per evitare un nuovo accidente.

I lavori della galleria del Loetschberg non potranno essere ripresi che fra parecchie settimane.

Il punto ove avvenne la catastrofe si trova nella valle di Gastern ad una lega circa dal villaggio di Kandersteg. Il *tunnel* si trova a 180 metri sotto il livello della valle ed era stato già spinto circa settanta metri oltre il letto del fiume.

L'accidente è attribuito al fatto che nel letto del fiume Kander si trova un profondo imbuto e che, la galleria essendo perforata in uno strato di terreno morenico, questo fu scosso dallo scoppio delle mine e lasciò il passaggio alle acque.

Tutte le autorità giunte sul luogo ed i rappresentanti della Compagnia e dell'Impresa del Loetschberg entrarono nel tunnel, attraversando il fango profondo, per 1500 metri, ma non poterono avanzare oltre.

Il cadavere di Domenico Vinci, deposto in una bara, fu portato via dai suoi compagni, alle 5 pom.

Per tutta la giornata gruppi di operai italiani stazionarono nelle vie del villaggio, con la costernazione dipinta sui volti.

Nel pomeriggio gli operai tennero una riunione, nella quale discussero con perfetta calma intorno alla catastrofe.

BELGRADO, 24. — Si ha dalla Macedonia che i Valì di Salonicco, Monastir, Uskub e Kossovo hanno ricevuto dal Gran Visir telegrammi ufficiali coi quali veniva annunciata la proclamazione della costituzione dal 1876.

L'iradè del Sultano è stato pubblicato stamane.

A Costantinopoli e da per tutto regna calma completa. A Monastir vi è gioia ed entusiasmo. I magazzini sono chiusi.

I condannati politici sono stati liberati a Monastir: tra essi vi erano 43 serbi.

COSTANTINOPOLI, 24. — Ieri e oggi nella maggior parte delle città della Macedonia è stata proclamata la costituzione del 1876, prima che fosse stata accordata.

Ove si trovano i Corpi consolari i giovani turchi li hanno avvertiti assicurandoli che sarebbe stato mantenuto completo ordine.

La maggior parte delle autorità civili e militari hanno prestato giuramento con sollecitudine.

Un grande entusiasmo è generale tra i maomettani della Macedonia e parziale anche tra i cristiani.

La calma continua.

LONDRA, 24. — *Giuochi olimpici.* — Hayes ed Hefferon hanno presentato al Comitato una protesta ufficiale contro Durando, giunto primo nella corsa Maratona, pretendendo che esso sia stato sostenuto nel percorrere lo Stadium.

Il Comitato ha accolto la protesta; perciò Durando perde completamente la corsa, e la classifica ufficiale assegna ad Hayes, americano, il primo posto, ad Hefferon, sud-africano, il secondo posto ed a Horshaw, il terzo.

Hayes ha compiuto il percorso in 2 ore 55' 18" e 2/5.

Malgrado questa classifica ufficiale, le sempatie generali sono per l'italiano Durando.

CRONSTADT, 24. — Lo Czar e la Czarina coi figli sono partiti pel Golfo di Finlandia.

COSTANTINOPOLI, 24. — Hifzi pascià, valì di Monastir, si è dimesso in seguito alla situazione; anche gli altri funzionari si sono dimessi o si dimetteranno.

L'altro ieri un soldato ha sparato quattro colpi contro il tenente colonnello Nazim, mentre stava per partire da Salonicco per Costantinopoli. Nazim è rimasto illeso.

Un dispaccio consolare giunto ad una Legazione estera annuncia

che numerose diserzioni sono avvenute nella guarnione di Vodena.

La concessione della Costituzione è stata accolta dalla parte più colta dei Giovani turchi con entusiasmo, ma con indifferenza dalla maggior parte della popolazione mussulmana e cristiana.

Sono giunti dalle Provincie numerosi dispacci di ringraziamento al Sultano.

Oggi il Sultano ha assistito come al solito al Selamlik. Le truppe schierate lungo il percorso hanno salutato il Sultano con acclamazioni.

Le sedi delle redazioni e delle tipografie dei giornali turchi sono imbandierate. Stasera la città è illuminata.

Si attende domani l'Iradé che concede l'amnistia per i reati politici.

COSTANTINOPOLI, 25. — La città è tranquilla e conserva il suo aspetto normale. Il Sultano si è recato ieri, come al solito, al Selamlick. Il nuovo ministro della guerra era al suo fianco.

MONASTIR, 25. — Giungono qui, a mano a mano, i battaglioni inviati da Salonicco. Il Comitato dei giovani turchi non sembra inquieto.

Nell'interno il movimento prende grande estensione.

SOFIA, 25. — La notizia della concessione della Costituzione in Turchia ha prodotto qui una profonda impressione ed è stata accolta ovunque con simpatia.

Nei circoli politici si ritiene che anche le nazionalità cristiane trarranno profitto dalla concessione della Costituzione.

COSTANTINOPOLI, 25. — A Salonicco la proclamazione solenne della Costituzione fatta da Hilmi pascià è stata accolta con generale entusiasmo. Le navi turche nel porto ed i Consolati esteri hanno issato le bandiere.

Anche ad Usküb e Monastir la proclamazione fu accolta con entusiasmo. L'ordine si mantiene perfetto.

Ed altrettanto avvenne a Janina, dove la Costituzione era già stata precedentemente proclamata dal Comitato « Unione e Progresso ».

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

del R. Osservatorio del Collegio Romano

24 luglio 1908.

Il barometro è ridotto allo zero	0°
L'altezza della stazione è di metri	50.60
Barometro a mezzodì	755 89.
Umidità relativa a mezzodì	40.
Vento a mezzodì	SW.
Stato del cielo a mezzodì	sereno.
Termometro centigrado	massimo 29 3 minimo 18.0.
Pioggia in 24 ore	gocce.

24 luglio 1908.

In Europa: pressione massima di 769 sul mar Bianco, minima di 755 sul golfo di Odessa.

In Italia nelle 24 ore: barometro quasi stazionario; temperatura aumentata in Lombardia e Piemonte, irregolarmente variata altrove; piogge con temporali in Lombardia, Veneto e Appennino centrale.

Barometro: quasi livellato tra 759 e 760.

Probabilità: venti moderati o forti del 2° e 3° quadrante; cielo vario con qualche pioggia; basso Tirreno e Jonio agitati.

BOLLETTINO METEORICO

dell'Ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, 24 luglio 1908.

STAZIONI	STATO del cielo ore 7	STATO del mare ore 7	TEMPERATURA precedente nelle 24 ore	
			Massima	Minima
Porto Maurizio	coperto	calmo	25 5	20 6
Genova	3/4 coperto	calmo	25 3	20 5
Spezia	sereno	calmo	28 2	18 2
Cuneo	sereno	—	27 7	19 2
Torino	1/2 coperto	—	27 0	19 5
Alessandria	sereno	—	29 8	18 9
Novara	sereno	—	30 2	19 8
Domodossola	sereno	—	28 8	15 0
Pavia	1/4 coperto	—	30 4	17 7
Milano	1/2 coperto	—	32 4	20 4
Como	sereno	—	30 0	19 0
Sondrio	sereno	—	28 5	17 2
Bergamo	3/4 coperto	—	26 3	20 2
Brescia	3/4 coperto	—	29 2	20 2
Cremona	1/2 coperto	—	30 9	19 7
Mantova	sereno	—	27 9	19 5
Verona	3/4 coperto	—	29 2	21 1
Belluno	1/4 coperto	—	27 4	16 9
Udine	sereno	—	27 4	17 2
Treviso	sereno	—	29 0	19 2
Venezia	1/4 coperto	calmo	25 8	19 6
Padova	1/4 coperto	—	28 3	17 9
Rovigo	coperto	—	27 0	17 6
Piacenza	sereno	—	28 3	19 0
Parma	1/4 coperto	—	28 8	19 1
Reggio Emilia	sereno	—	28 8	20 7
Modena	1/2 coperto	—	28 1	18 9
Ferrara	1/4 coperto	—	27 8	18 2
Bologna	1/2 coperto	—	27 0	20 1
Ravenna	sereno	—	23 5	17 8
Forlì	1/4 coperto	—	26 8	14 4
Pesaro	sereno	calmo	26 0	16 0
Ancona	1/4 coperto	calmo	28 2	18 0
Urbino	1/4 coperto	—	24 8	17 5
Macerata	1/4 coperto	—	25 8	16 9
Ascoli Piceno	sereno	—	27 5	17 5
Perugia	3/4 coperto	—	28 0	17 5
Camerino	sereno	—	23 9	15 6
Lucca	nebbioso	—	26 2	17 1
Pisa	sereno	—	26 0	16 0
Livorno	1/4 coperto	calmo	26 0	19 0
Firenze	3/4 coperto	—	29 4	18 4
Arezzo	1/4 coperto	—	29 2	16 4
Siena	1/4 coperto	—	26 0	16 7
Grosseto	sereno	—	29 0	18 8
Roma	sereno	—	29 4	18 0
Teramo	sereno	—	25 1	13 3
Chieti	sereno	—	24 0	18 3
Aquila	sereno	—	24 8	12 8
Agnone	sereno	—	21 9	13 8
Foggia	sereno	—	29 0	18 3
Bari	nebbioso	agitato	25 5	20 2
Lecce	1/4 coperto	—	28 0	18 9
Caserta	sereno	—	30 5	17 8
Napoli	sereno	calmo	25 0	19 1
Benevento	coperto	—	28 4	18 4
Avellino	sereno	—	25 2	13 7
Caggiano	sereno	—	26 0	15 2
Potenza	sereno	—	23 6	14 3
Cosenza	sereno	—	28 8	19 5
Tiriolo	3/4 coperto	—	23 6	14 0
Reggio Calabria	1/4 coperto	calmo	27 0	22 0
Trapani	sereno	calmo	25 8	12 6
Palermo	1/4 coperto	calmo	28 1	17 3
Porto Empedocle	sereno	calmo	26 5	20 5
Caltanissetta	sereno	—	28 8	19 8
Messina	3/4 coperto	calmo	27 7	21 6
Catania	1/4 coperto	legg. mosso	29 1	20 0
Siracusa	1/4 coperto	calmo	28 8	22 0
Cagliari	sereno	legg. mosso	30 0	17 0
Sassari	coperto	—	25 8	17 0

Direttore G. B. BALLESIO. Tipografia delle Mantellate. RAFFAELE TERMINE, *gerente responsabile.*